

ALESSANDRO SCARSELLI  
VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

## ANALISI DI 200 SENTENZE SULLA LESIONE DELLA PERSONALITÀ RESE DAL TRIBUNALE DI ROMA

**SOMMARIO:** 1. La metodologia. — 2. I risultati complessivi in comparazione. — 3. Gli importi liquidati. — 4. I beneficiari. — 5. I percossi. — 6. I criteri utilizzati. — 7 La pubblicazione della sentenza. — 8. La riparazione pecuniaria. — 9. Il danno patrimoniale. — 10. La durata dei procedimenti.

### 1. LA METODOLOGIA.

**Q**uesta ricerca fa seguito a quella relativa al periodo 1988-1994 già pubblicata su questa *Rivista* (1995, 701). La metodologia è stata uguale: dal Centro Elaborazioni Dati della Corte d'Appello di Roma sono stati estratti i dati relativi a sentenze il cui codice di classificazione sono « Diffamazione a mezzo stampa » e « Diritti della personalità ».

Il periodo preso in esame è dal 1° gennaio 1994 alla primavera 1997. Il termine iniziale coincide pressappoco con quello finale della precedente ricerca: nel campione sono cadute sette sentenze già analizzate, il cui contenuto dunque è desumibile dal testo già pubblicato.

Il termine finale è stato assunto cautelatamente al fine di evitare eccessivi vuoti temporali dovuti alla lentezza con la quale sentenze formalmente già pubblicate diventano effettivamente disponibili all'ufficio copie.

Il tabulato del CED fornisce per tale periodo un totale di 244 sentenze; tale dato lordo va depurato dalle 45 sentenze che non sono state reperite, portando dunque ad un universo esaminato di 199 sentenze, di cui 180 in tema di lesione della reputazione e 19 su questioni attinenti altri diritti della personalità.

Esso tuttavia va ulteriormente corretto con alcune precisazioni: può ben darsi che talune sentenze siano sfuggite all'esame perché all'atto della iscri-

---

\* La presente ricerca è stata svolta grazie ad un contributo finanziario del Movimento « Club Pannella ».

zione al ruolo generale è stato attribuito alla causa un codice diverso, come ad esempio quello della « responsabilità extracontrattuale ». In secondo luogo la controversia potrebbe avere per oggetto una materia di confine o domande plurime di cui solo una riguarda la lesione della reputazione o della personalità morale, e dunque aver subito una classificazione diversa.

Ancora occorre avvertire che mentre sotto il codice "Diffamazione e mezzo stampa" rientrano solo sentenze che interessano la presente ricerca, sotto l'altro codice ricadono sentenze ad essa estranee quali quelle sulle vicende modificative del nome o dello *status*.

In ogni caso la prima conclusione cui si giunge è che il numero di sentenze in materia (soprattutto di lesione della reputazione) è cresciuto in maniera esponenziale: se si considera che nel triennio 1994/1997 è stato emesso un numero superiore a quello dei sei anni precedenti risulta tangibile la trasmigrazione dei soggetti lesi dalla sede penale a quella civile. Peraltro si tratta di un trend crescente di cui le prossime rilevazioni daranno sicura conferma.

2. I RISULTATI COMPLESSIVI IN COMPARAZIONE.

Vediamo nel dettaglio i risultati complessivi dell'indagine confrontati con quella precedente.

Tabella 1

	1994-1997	1988-1994
Totale sentenze esaminate	208	172
Lesione reputazione	189	153
Diritti della personalità	19	19

Sotto l'aspetto dell'esito, con riferimento alle sentenze sulla lesione della reputazione la ripartizione è la seguente:

Tabella 2

	1994-1997	1988-1994
Totale sentenze	189	153
Accoglimento	102	83
Rigetto	77	53
Questioni preliminari	10	17

Se dunque si stralciano le decisioni che non entrano nel merito, solitamente perché accolgono una eccezione di incompetenza territoriale, i risul-

tati segnalano un leggero calo nella percentuale delle sentenze di accoglimento che passano dal 60% dell'indagine precedente al 57% attuale, che rimane comunque superiore alla metà.

Le cause della diminuzione potrebbero dipendere dal crescente numero dei procedimenti, il che porta all'attenzione dei giudici decisioni non tutte meritevoli. Un altro fattore è che il carico dei ruoli, accumulato fino all'introduzione nel 1995 del giudice unico, porta ad un esame più sommario della controversia. Nel complesso, e salve le consuete eccezioni, le decisioni, sia di accoglimento che di rigetto, appaiono motivate in maniera assai succinta ed ad essa sono dedicate mediamente non più di quattro/cinque pagine.

Un ulteriore suddivisione può farsi con riguardo alle 102 sentenze di condanna per le quali in 98 si procede alla contestuale liquidazione del danno, in 3 si rinvia la liquidazione ad altro giudizio e in 1 si condanna alla pubblicazione della rettifica ma si esclude il risarcimento dei danni.

### 3. GLI IMPORTI LIQUIDATI.

Essi variano dai 6 milioni (sentenza 20 marzo 1991, Gamberini c. L'Unità) ai 600 milioni (sentenza 15 luglio 1995 (Scalfari c. Sgarbi). Quest'ultima costituisce senz'altro un record nel panorama nazionale, ma consta peraltro che la Corte d'Appello abbia drasticamente ridotto la liquidazione portandola a 190 milioni. Se, per corretta metodologia statistica, escludiamo i due valori estremi constatiamo che per le restanti 91 cause la media risarcitoria è di circa 45 milioni; il che costituisce un aumento del 50% rispetto alla media di 30 milioni rilevata nella precedente indagine.

Se poi si guarda alla cifra complessiva dei risarcimenti accordati essa sale a circa 4.692 milioni (l'approssimazione è dovuta alla presenza, in taluni dispositivi, di interessi legali a far data dall'illecito). Il che costituisce un notevole balzo rispetto ai 2.796 milioni della rilevazione precedente, che, oltre tutto, riguardava un arco di sei anni, mentre quella presente ne copre solo tre.

Il che, ovviamente, non può che riflettersi sui conti economici delle imprese editrici.

### 4. I BENEFICIARI.

Raggruppando per categorie i beneficiari si constata che il gruppo relativamente più grande è quello dei magistrati (16 su 93) cui seguono quelli degli avvocati, dei commercianti, imprenditori e dirigenti e degli uomini politici (rispettivamente 12, 13 e 13). Ovviamente tale classificazione deve scontare l'imprecisione del fatto che talvolta l'azione è promossa da più attori; talaltra l'attore promuove una sola azione contro più giornali; talaltra ancora che lo stesso attore agisce numerose volte contro diverse testate: il che ovviamente rende non del tutto confrontabili i dati. Se invece si guarda alla più neutra ripartizione degli importi liquidati secondo categoria professionale il quadro è il seguente:

Tabella 3

Qualifica	Numero sentenze	Importo complessivo in milioni	Importo medio in milioni
Magistrati	16	1040	65
Commercianti, imprenditori, dirigenti	13	560	43
Uomini politici	13	620	48
Avvocati	12	380	32
Giornalisti	10	1000	100
Persone comuni	9	251	28
Poliziotti, militari	7	386	55
Personaggi spettacolo, sportivi	6	270	45
altri professionisti	4	165	41
persone giuridiche	3	95	32

Come si vede la categoria che mediamente viene maggiormente risarcita è quella dei giornalisti (100 milioni), con l'evidente paradosso che i giornalisti sono al tempo stesso diffamatori e diffamati. Se però da tale dato sottraiamo quello relativo alla sentenza Scalfari c. Sgarbi (peraltro, come si è detto, ridotta in appello) la cifra media viene notevolmente decurtata (44).

Con tale correzione le categorie meglio risarcite apparirebbero quelle dei magistrati (65 milioni) e delle forze dell'ordine (55 milioni).

Tale risultato richiede peraltro alcune significative precisazioni:

i) poiché la media è calcolata sul numero delle sentenze emesse, qualora taluna sia nei confronti di più testate la media viene innalzata giacché risulta che in una causa è stata liquidata una somma assai elevata che invece è solo la sommatoria di tante distinte condanne.

ii) le cifre da sole possono essere ingannevoli giacché l'importo può essere collegato alla obiettiva (e cioè indipendente dalla qualifica del soggetto leso) gravità dell'addebito.

iii) una valutazione più approfondita richiederebbe che si esaminino non solo la media degli importi risarciti, ma anche la media del successo delle domande degli attori. È infatti evidente che il dato monetario assume un rilievo diverso a seconda che, in quella categoria professionale, la maggior parte delle azioni vengono accolte oppure, al contrario, solo una bassa percentuale hanno successo.

5. I PERCOSSI.

Ovviamente i convenuti nelle cause in esame sono quasi sempre imprese di comunicazione di massa. Solo in pochi casi l'azione è promossa nei confronti di soggetti diversi da giornalisti o editori. Ciò premesso, risultano emesse condanne per complessivi 1.121 milioni nei confronti della società che pubblica il quotidiano « La Repubblica », 635 milioni nei confronti della società che pubblica « Il Messaggero » e 380 milioni nei confronti della

società che pubblica « Il Tempo ». Con riferimento al precedente rilevamento si constata che le condanne sono quasi raddoppiate per « La Repubblica », quintuplicate per « Il Messaggero » e aumentate della metà per « Il Tempo ».

Il dato non ha un valore assoluto: occorre considerare che, anche se i tre quotidiani sono quelli con maggiore diffusione a Roma (ove ha anche sede la società editrice), giustificando quindi il radicamento della competenza territoriale, essi hanno anche una forte diffusione nazionale (il primo) o regionale (gli altri due) sicché, in base al luogo di residenza del cronista, la causa potrebbe essere anche incardinata avanti un diverso foro.

Tuttavia le cifre sono indicative di una tendenza di forte crescita degli oneri che devono sostenere le imprese di comunicazione di massa. Peraltro occorre menzionare che alle cifre che si sono già indicate vanno aggiunte le spese legali (complessivamente circa 500 milioni) oltre quelle dei propri difensori, il che fa lievitare ancor di più gli importi.

## 6. I CRITERI UTILIZZATI.

Rispetto al precedente rilevamento non paiono esservi stati cambiamenti nella determinazione degli importi risarcitori: si fa riferimento ai criteri a suo tempo individuati da Trib. Roma 27 marzo 1984 (in *Foro it.* 1984, I, 1187) e cioè gravità dell'addebito, maggiore o minore risalto dell'articolo e diffusione del mezzo; posizione della persona offesa e gli effetti della notizia sulla sua personalità. Il numero preciso dei lettori o delle copie diffuse non viene utilizzato, limitandosi le decisioni a rilevare che essi sono o « molti » o « pochi ». L'unica eccezione è rappresentata dalla sentenza 13 novembre 1996 Geraci c. Mondadori che indica i dati ufficiali della tiratura del settimanale.

Nel complesso dunque risultano liquidate (inconsapevolmente) una media di 30 lire per lettore, ma si va dalle 186 lire del caso Volpari c. Il Tempo alle 3 lire di quello Panetti c. La Repubblica, con un rapporto di 1 a 60.

## 7. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

È stata disposta in venti casi. Tuttavia occorre ricordare che essa va richiesta dalla parte e dunque il dato non evidenzia gli eventuali casi di rigetto della misura richiesta.

## 8. LA RIPARAZIONE PECUNIARIA.

Mentre la giurisprudenza fino al 1994 oscilla e tende, sulla base di un risalente orientamento della Cassazione, a negare la concedibilità da parte del giudice civile della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 8 febbraio 1998, n. 47, quella successiva aderisce a quello che è ormai la consolidata posizione della Suprema Corte (Cass. 16 gennaio 1986, Simeoni; Cass. 13 aprile 1989, Corsi; Cass. 23 aprile 1991, Aromadio; Cass. 19 gennaio 1993, Bonega; Cass. 27 gennaio 1993). La liquidazione, tuttavia, è sempre assai modesta, con somme variabili fra i 5 e i 10 milioni. In com-

plesso dunque non si arriva oltre i 60 milioni per tutte le 93 sentenze considerate. Una significativa inversione di tendenza, anche per le motivazioni che ne sono poste alla base, si rinviene nella sentenza Trib. Roma 26 settembre 1997 (in questa *Rivista* 1998, 49) nella quale vengono liquidati 50 milioni a titolo di riparazione pecuniaria.

#### 9. IL DANNO PATRIMONIALE.

La rilevazione conferma la natura essenzialmente non patrimoniale del danno alla reputazione.

Tranne che in un caso (sentenza 2 febbraio 1995, *Courrier c. Editrice Romana*) nel quale peraltro l'importo liquidato è assai modesto (10 milioni) il danno viene sempre qualificato come non patrimoniale. Non riesce dunque a fare breccia la percezione delle conseguenze patrimoniali della diffamazione, soprattutto in conseguenza della perdita di utilità e opportunità future causata dal discredito.

#### 10. LA DURATA DEI PROCEDIMENTI.

Una media della durata di procedimenti — fattore tutt'altro che indifferente nella valutazione dell'efficienza dello strumento giudiziario — appare difficile. Per un verso la durata del singolo procedimento può dipendere da fattori casuali (il numero delle parti, il decesso o l'estinzione di una di esse) ovvero da legittime scelte processuali delle parti, volte a istruire la causa sia dal punto di vista della domanda che da quella delle eccezioni. Occorre inoltre considerare che taluni giudizi costituiscono poi la prosecuzione, in sede civile, di azioni iniziate molto tempo prima in sede penale e che, percorsi i tre gradi del giudizio con condanna degli imputati, proseguono per la base risarcitoria.

Volendo considerare alcuni dati tratti anche dalle sentenze di rigetto si va dai nove anni della sentenza 28 maggio 1997 *Salini c. RCS* nella quale, tuttavia, risulta svolta una ampia attività istruttoria ai pochi mesi della sentenza 14 novembre 1995 *Matteucci c. Fini* (ma ci si limita a dichiarare la nullità dell'atto di citazione). Mediamente i tempi oscillano fra i due e i tre anni, e non appaiono esservi particolari differenze.

Occorrerà comunque riconsiderare la questione dei tempi non appena si avrà una mole di dati più consistente su pronunce emanate dal G.I. in funzione di giudice unico. La presente rilevazione comprende infatti sia decisioni in cause radicate prima dell'aprile 1995 (e dunque decise dal Collegio) sia cause radicate successivamente (e dunque dal giudice unico).

Tavola 1. Quadro sinottico di 91 sentenze di condanna al risarcimento del danno da lesione della reputazione.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Copie diffuse	Lettori (in mil.)	Liquidazioni e (in mil.) (1)	Rapporto Ric./Let. (in lire)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Pubbl. sentenzia	Spese processuali (+ 000)	
1) 18 febbraio 1994	Russo	Pendinelli, Il Messaggero	Incendio doloso, simulazione di reato e strage	270.000	1.417	15	10			2.250	commerciante
2) 8 aprile 1994	Basile	Isman, Pietra, Il Messaggero	Accostamento a personaggi coinvolti nell'attentato al treno Italicus	n.d.	n.d.	30		X		3.600	avvocato
3) 3 maggio 1994	Basile	Zavoli, Rai	Vedi n. 2	n.d.	n.d.	30		X	X	4.000	avvocato
4) 13 maggio 1994	Basile	Borromeo, Sfr Conquiste del lavoro	Vedi n. 2	n.d.	n.d.	30		X		3.600	avvocato
5) 19 maggio 1994	Ass. Internaz. Ontopsicologia	Cerrapulo, Pendinelli, Il Messaggero	L'associazione è descritta come setta misteriosa e paragonata alle sette pseudo-religiose	270.000	1.417	30	21	X	X	4.463	associazione
6) 3 giugno 1994	Gioia S.p.A., Lebole	Asprei, Scalfari, La Repubblica	Pratiche illecite	675.000	3.534	30	8			6.150	imprenditore
7) 8 giugno 1994	Basile	Pendinelli, Il Messaggero	Omicidio premeditato	270.000	1.515	10	7	X	X	3.233	giornalista
8) 27 settembre 1994	Ceruleo	Il Messaggero	Illecito commercio di beni archeologici	315.000	1.468	30	20			3.200	archeologo
9) 26 settembre 1994	Sammarco	Pendinelli, Il Messaggero	Abuso di poteri	270.000	1.417	30	21			3.248	magistrato
10) 27 settembre 1994	Sammarco	Scalfari, La Repubblica	Abuso di poteri	652.000	3.487	90	26			4.224	magistrato
11) 8 ottobre 1994	Luttazzi	Laurenzi, Scalfari, La Repubblica	Commercio di stupefacenti	652.000	3.424	30	9		X	5.000	uomo di spettacolo
12) 17 ottobre 1994	Monastero	Costantini, Pendinelli, Il Messaggero	Scelte professionali orientate da pressioni politiche	315.000	1.468	30* 45**	31			2.700	magistrato
13) 26 ottobre 1994	Luttazzi	Lambertini, Spiga, Ed. Romana	Commercio di stupefacenti	100.000	0.567	30	53		X	5.000	uomo di spettacolo
14) 27 ottobre 1994	Palma, Ionta	D'Avanzo, Scalfari, La Repubblica	Complotto per far tacere il Procuratore Ruberti	675.000	3.473	55	16		X	7.000	magistrato
15) 8 novembre 1994	Rossi	Corbi, Gruppo Ed. Poker		n.d.	n.d.	30				3.792	dirigente sportivo
16) 21 novembre 1994	Ferrara	Fallaci	Il film "Panagulis Zor" è stato indebitamente tratto da testi scritti dalla Fallaci	428.000	1.757	30	17			4.200	regista

Segue: Tavola I

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Copie diffuse	Lettori (in mil.)	Liquidazioni e (in mil.) (1)	Rapporto Ris./Let. (in lire)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Pubbli. sentenzia	Spese processuali (+ 000)	
17) 6 dicembre 1994	Calderoni	Iannuzzi, Liguori, Edit. Italiana	L'esponente viene definito "complotto", "picciotto", "pupazzo"	n.d.	n.d.	30		X		8.048	giornalista
18) 6 dicembre 1994	Arcidiacono	Lambertini, Ed. Romana	Furto, rapina, ricettazione, spaccio	100.000	0,567	20	35	X		2.107	persona comune
19) 6 dicembre 1994	Dantini	Scalfari, La Repubblica	Partecipazione a Gladio, banda armata e detenzione di armi	644.000	3,315	20	6	X		2.991	ingegnere
20) 20 dicembre 1994	Ferraro, altri	Memoli, Liberatore, Niglio	Costante e ripetuta denigrazione	n.d.	n.d.	10				4.500	carabinieri
21) 30 dicembre 1994	Minuto	Lugli, Scalfari, La Repubblica	Speculazione	636.000	3,339	30	9			5.241	persona comune
22) 10 gennaio 1995	Mantei	Martinielli, Il Messaggero	Intrattenimento di relazioni intime con più uomini	270.000	1,417	30	21			6.400	imprenditore
23) 20 gennaio 1995	Di Persia, Di Pietro	Castellari, La Repubblica	Utilizzazzo simulato del pentiti	570.000	1,377	30	22			4.283	magistrati
24) 20 gennaio 1995	De Rinaldis, Saponaro	Giustolisi, L'Espresso	Persona coinvolta nel binomio politica-affari	305.000	2,977	50	17			4.500	uomo politico
25) 2 febbraio 1995	Courrier	Ed. Romana	Contrazione dell'AIDS durante l'insensazione artificiale	n.d.	n.d.	30			X	5.550	persona comune
26) 2 febbraio 1995	Proczynski	Poletto, Scalfari, La Repubblica	"Impresario musicale di basso rango", "truffatore"	644.000	3,315	150	45			4.700	imprenditore
27) 10 febbraio 1995	Dell'Aquila	Diagonale, Ed. Attivita' Culturale	"Aruffone", "opportunista", "arrivista"	n.d.	n.d.	30				3.150	giornalista
28) 27 febbraio 1995	Giorgio	Martinielli, Pendinelli, Il Messaggero	Estorsione corruzione, truffa	307.000	1,527	30	20			4.100	persona comune
29) 13 marzo 1995	Carcasio	Bongarzone, Pavesi, Il Rinnovamento	Particolare eccitazione di natura sessuale durante un processo	n.d.	n.d.	90				4.224	magistrato
30) 13 marzo 1995	Angelucci	Martinielli, Lambertini, Ed. Romana	Corruzione	97.000	526	20	0		X	4.300	avvocato
31) 13 marzo 1995	Merlino	Simoni	Reato di falso	n.d.	n.d.	30		X		3.700	magistrato
32) 14 marzo 1995	Nicolo	Calderoni, Zanetti, L'Espresso	Favoreggiamento del pentito Buscetta	309.000	2,350	50	20	5		6.700	magistrato
33) 14 marzo 1995	Basile	Cardulli, L'Unita'	Vedi n. 2	n.d.	n.d.	30		5		4.000	avvocato

Segue: Tavola 1

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Copie diffuse	Lettori (in mil.)	Liquidazioni e (in mil.) (1)	Rapporto Rds./Let. (in lire)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Pubbl. sentenzia	Spese processuali (+ 000)	persona comune
34) 14 marzo 1995	Varriano	Cerami, Pendinelli, Il Messaggero	Omicidio premeditato	307.000	1.527	30	20			3.500	persona comune
35) 4 aprile 1995	Vitalone	Scalfari	Calunnia	240.000	1.378	20	15			4.500	avvocato
36) 4 aprile 1995	Vitalone	Emiliani	Calunnia	235.000	1.362	20	15			4.500	avvocato
37) 11 aprile 1995	Sguazzardi	Il Messaggero	Omicidio	312.000	1.611	10	6			5.101	persona comune
38) 14 aprile 1995	Panetti	Luciano, Scalfari, La Repubblica	"Sgradevole, sudaficcio, grassoccio"	644.000	3.315	10	3	X		2.445	imprenditore
39) 21 aprile 1995	Lean	Rangeri	Persona poco limpida, nonché di scarsa utilità	n.d.	n.d.	30			X	4.000	generale
40) 24 maggio 1995	Ballati, Nicoletti x 2	Di Giovanni, Pendinelli, Il Messaggero	Complicità in omicidi; accordi con organizzazioni criminali	313.000	1.611	60	37		X	4.800	uomo politico
41) 6 giugno 1995	Cocchia	Martelli	Comportamenti infanti durante una seduta del CSM	n.d.	n.d.	50				5.097	uomo politico
42) 15 luglio 1995	Scalfari	Sgarbi, RII	Corruzione, evasione fiscale			600				10.526	giornalista
43) 3 novembre 1995	De Stefano	Paci, Centro Produzione	"Meschino opportunista"; "pavido"	n.d.	n.d.	30				5.800	avvocato
44) 24 novembre 1995	Pagliariolo	Martinelli, Pendinelli, Il Messaggero	Convoimento nell'indagine sulla banda della magliana	290.000	1.419	50	35	5		7.500	magistrato
45) 1 dicembre 1995	Eta Beta RSA	Scarpa, Mottola, Ed. Romana	Lottizzazione della RAI	89.000	0.532	50	94			3.600	società
46) 19 dicembre 1995	Anzolino	Sassi, Il Messaggero	Responsabile dello scempio edilizio di Campagnano	316.000	1.468	25	17	5		3.600	imprenditore
47) 13 gennaio 1996	Ripa di Meana	Ferrara, Miel, RCS	Carriera politica costruita grazie alla vicinanza a Craxi e al ricorso al sistema delle tangenti	690.000	2.919	30	10		X	3.850	uomo politico
48) 13 gennaio 1996	Pompo	Mastrogiacomo, La Repubblica	Ass. per delinquere, ricettazione, truffa, estorsione	373.000	2.265	86	38		X	12.664	questore
49) 1 febbraio 1996	Rendo	Palermo, Gambino, Fracassi, Libera Inf. Ed.	Collusione con la Mafia; fatturazioni false	n.d.	n.d.	30				3.975	imprenditore
50) 1 febbraio 1996	Paglia	Statera, Minetti, Arnoldo Mondadori	"Ex picchiatore fascista"	142.000	1.227	30	24			7.500	giornalista

Segue: Tavola 1

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Copie diffuse	Lettori (in mil.)	Liquidazioni e (in mil.) (1)	Rapporto Ris./Let. (in mil.) (2)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Pubbl. sentenzia	Spese professionali (+ 000)	persona comune
51) 5 febbraio 1996	Bordino	Saporiti, Scalfari, La Repubblica	Ricatti di natura sessuale sul posto di lavoro	655.000	3.487	35	10		X	4.408	persona comune
52) 7 febbraio 1996	Servello	Scalfari, La Repubblica	Versamento di fondi da parte della Confindustria all' "MSI"	655.000	3.487	30	9			4.300	uomo politico
53) 7 febbraio 1996	Lo Masro, D'Inzilto	Letta, Gilmozzi, Occhetto	Finanziamenti poco chiari	142.000	0,7	70	100			4.350	avvocati
54) 9 febbraio 1996	Catano	Nuova Eni, Corona, Castellani	Sondaggio fondato sui dati falsi e metodologie diverse da quelle dichiarate	98.000	0,945	10* 15**	16	1		4.100	medico
55) 9 febbraio 1996	Ricci	Fedeli	Incompetente fanalico, borioso	n.d.	n.d.	30				3.963	carabinieri
56) 19 febbraio 1996	Scoto	Di Lello, Emiliani, Il Messaggero	Falso ideologico in atti pubblici e interesse privato in atti di ufficio	256.000	1.394	30	22			3.300	poliziotto
57) 11 marzo 1996	Geraci	D'Avanzo, Scalfari, La Repubblica	"Anima nera della Sicilia", "nemico di Falcone e Borsellino"	674.000	3.534	150	42		X	6.500	magistrato
58) 14 marzo 1996	Basile	Marino, Scalfari, La Repubblica	Omicidio della moglie	653.000	3.487	50	14	10		7.950	giornalista
59) 20 marzo 1996	Gamberini	L'Unità	Furto ai danni di un ente pubblico	143.000	0,451	6	13			3.520	persona comune
60) 19 aprile 1996	Dell'Amico, Ag. Giornalisti, Repubblica	Rinaldi, L'Espresso	Radiazione dall'Ordine dei giornalisti	363.000	3.175	30	9			3.726	giornalista
61) 19 aprile 1996	Sinagra	PDS-Trieste, Salemi	"Pidista eccellente"; membro di una banda finanziario-delinquenziale	n.d.	n.d.	20				4.000	avvocato
62) 29 aprile 1996	La Galla	Borriello, Scalfari, La Repubblica, Brachetti	Persona "meschina", che lancia accuse di falso in bilancio contraddittorie	636.000	3.231	30	9			6.500	imprenditore
63) 29 aprile 1996	Volpani	Basilici, Mottola, Ed. Romana	"Giudice-talpa"	106.000	0,536	100	186			5.714	magistrato
64) 8 maggio 1996	Sturlese	Battistini, Scalfari, La Repubblica, altri	Iscritto alla P2	222.000	n.d.	100				8.800	professore
65) 8 maggio 1996	De Vincenzi	Pendinelli, Il Messaggero	Omicidio	313.000	1,611	50	31	5	X	9.514	persona comune
66) 10 maggio 1996	Conte	La Repubblica	Corruzione	655.000	3.487	30	9			2.179	uomo politico
67) 28 maggio 1996	Manzietti	Cipriani, altri	Affiliato alla P2 di Gelli	più giornali		170			X	10.800	poliziotto

Segue: Tavola 1

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Copie diffuse	Lettori (in mil.)	Liquidazioni e (in mil.) (1)	Rapporto Rts./let. (in lire)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Pubb. sentenzia	Spese processuali (+ 000)	
68) 3 giugno 1996	Cuglielmucci	Cervasio, Scalfari, La Repubblica	Processi favo- revoli ai Boss mafiosi	655.000	3.487	100	29			6.736	magistrato
69) 10 giugno 1996	Menichetti	Cipriani, Mennella, L'Unità	Corruzione	124.000	0,743	30	40			8.142	uomo politico
70) 17 giugno 1996	Carcasio	Parlato, Il Manifesto	Conduzione del dibattimento secondo schemi impropri	n.d.	n.d.	50				6.357	magistrato
71) 24 giugno 1996	Basile	Orianni, Martelli, Anselmi, Il Messaggero	Omicidio della moglie	n.d.	n.d.	50		10		6.800	giornalista
72) 1 luglio 1996	Vitalone	Baglia, Calderoni, Arnoldo Mondadori	Omicidio	251.000	1.378	50	36			6.500	avvocato
73) 12 luglio 1996	Geraci	Briola, Calderoni, Arnoldo Mondadori	Accostamento a "qualcosa che puzza"	206.000	1.518	80* 110**	72			9.791	magistrato
74) 15 luglio 1996	Basile	Mennella, Riccio, L'Unità	Omicidio della moglie	133.000	0,833	20	24	5		3.000	giornalista
75) 21 ottobre 1996	Benedetto	Scarpa, Lanbertini	L'articolo con- tiene vari rilievi fortemente critici nei confronti del- l'esponente, definito "serpente"	97.000	0,526	50	95			5.700	uomo politico
76) 23 ottobre 1996	Rutelli	Dubois, Vesigna, Berlusconi Ed.	Attività politica a fini personali e banali	2.276.000	11.143	50	4		X	6.646	uomo politico
77) 24 ottobre 1996	Troja	Seghetti, Rinaldi	Persona che ha praticato la bella vita con i soldi della società	441.000	3.265	30	9			3.800	manager
78) 28 ottobre 1996	Abete	Perna, Soc. Europea Ed.	Truffa ai danni dell'Inps	181.000	0,804	100 comprensivi di una pena pecuniaria	124		X	10.665	imprenditore
79) 13 novembre 1996	Minoli	Ferrara	Giornalista fazzioso; "sguattero" e "voltagabbana" dell'On. Craxi	n.d.	n.d.	150				15.000	giornalista
80) 18 novembre 1996	Consul Travel	Scalfari, La Repubblica	Associazione per delinquere	673.000	3.534	15	4			5.500	ditta
81) 22 novembre 1996	Calò	Gambino, Ed. Associate, altri	"Fornito sul libro paga del Ministro degli Interni"	n.d.	n.d.	30				7.550	uomo politico
82) 22 novembre 1996	Morace	Anselmi, Il Messaggero	"Lesbica"	267.000	1.389	50* 60**	43			5.300	atleta
83) 27 novembre 1996	Rendo	Simi, Medici, Il Manifesto	"Uno dei quattro cavalieri della apocalisse mafiosa"	n.d.	n.d.	30				4.050	imprenditore

Segue: Tavola I

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Copie diffuse	Lettori (in mil.)	Liquidazioni e (in mil.) (1)	Rapporto Ris./Let. (in lire)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Pubb. sentenzia	Spese processuali (+ 000)	
84) 2 dicembre 1996	Geraei	Pirella, Rinaldi, L'Espresso	Vedi n. 57	363.000	3.175	30	9			8.200	magistrato
85) 6 dicembre 1996	Maioeca	T.C. Fox Italy; Gaumont, altri	L'esponente è descritto come persona prepotente, boriosa, arrogante	n.d.	n.d.	70				37.060	atleta
86) 9 dicembre 1996	Giudiceandrea	Scalfari, La Repubblica	Giudice "ipergarantista" nei confronti del potere	673.000	3.473	30	9			5.300	magistrato
87) 16 dicembre 1996	Rendo	Pizzuti	Collusione con la mafia	673.000	3.534	50	14		X	7.500	imprenditore
88) 20 dicembre 1996	Napoli	Padovani, Sogedit	Concussione, corruzione e ricettazione	133.000	0,679	45* 50**	74	5	X	6,578	uomo politico
89) 29 gennaio 1997	Viezzier	La Ferla, Zanetti, L'Espresso	Consegna di un passaporto falso e di un fascicolo dell'archivio segreto del SID	330.000	2.590	30	12	X		7.000	militare
90) 26 marzo 1997	Orlando	Vitalone	Rapporti inquisitori con ambienti mafiosi	677.000	2.806	80	28			5.546	uomo politico
91) 28 aprile 1997	D'Agostini	Melli, Mirelt, RCS	Corruzione			50		5	X	5.500	arbitro
92) 3 febbraio 1997	Pontecorvo	Mindopi	Giurista non temibile, tamburino, fanellico vora, squalido	n.d.	n.d.	10				3.500	avvocato
93) 5 febbraio 1997	Arlacchi	Belluscio	Dimissioni dalla Commissione Parlamentare Antimafia per coprire i compensi richiesti e negati			80				4.000	uomo politico

\* Sulla somma decorrono gli interessi della data dal fatto illecito.  
\*\* Somma rivalutata alla data della sentenza.  
\*\*\* Liquidazione del danno patrimoniale.  
(1) Le somme sono rivalutate alla data di emissione o pubblicazione della sentenza.  
(2) Il segno X indica che il collegio giudicante non ha accordato la pena pecuniaria richiesta dalla parte offesa.

**Tavola 2. Quadro riassuntivo delle vicende, dei motivi delle decisioni e dei criteri liquidativi.**

**1. Sent. 18 febbraio 1994, Russo c. Pendinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** Nella cronaca di Roma del quotidiano Il Messaggero del 25 settembre 1991 è apparso un articolo a tutta pagina con titolo « Fiamme a scopo di lucro » e sottotitolo « dà fuoco al negozio per incassare l'assicurazione: fermato ». In esso si narra che il Russo era in stato di fermo perché fortemente indiziato di incendio doloso, simulazione di reato e strage; che le fiamme avevano distrutto completamente il suo negozio e minacciato gli appartamenti superiori; che l'uomo era a due passi dal fallimento e che egli aveva insistito nel dire di non essere coperto da assicurazione contro incendi.

A corredo dell'articolo vi è la fotografia riproducente l'immagine della persona dell'attore davanti al proprio negozio di calzature.

**Motivazione.** La notizia, pur facendo riferimento alle iniziative assunte dagli organi di polizia ed agli elementi emersi nell'immediatezza delle indagini, anticipa categoricamente ed apoditticamente un giudizio di sostanziale colpevolezza dell'attore. Ciò è vero, nonostante che l'autore del pezzo abbia specificato che tale colpevolezza è stata solo ipotizzata dalla squadra mobile; infatti, il lettore medio non può non essere indotto a un giudizio di riprovazione sociale.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Il sostanziale ridimensionamento della notizia nel corso dell'articolo.

**2. Sent. 8 aprile 1994, Basile c. Isman, Pietra, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Messaggero del 7, 9, 10 e 11 settembre 1974 l'esponente, che al tempo dei fatti narrati svolgeva la professione di avvocato, viene *accostato a personaggi coinvolti direttamente nel noto attentato al treno Italicus ed è rappresentato come personaggio codardo e vile*.

**Motivazione.** L'autore del pezzo tende maliziosamente a legittimare nel lettore il convincimento circa la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico dell'attore. In realtà, nessuno dei fatti riferiti risponde a verità.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La notevole gravità dei fatti diffamatori; 2) l'ambito di diffusione nazionale del quotidiano; 3) le condizioni soggettive dell'esponente (*avvocato*).

**3. Sent. 3 maggio 1994, Basile c. Zavoli, Rai.**

**Fatto.** La sera del 31 gennaio 1990 è andata in onda sulla Rete Due della Rai una puntata della trasmissione « La notte della Repubblica », condotta da Sergio Zavoli, dedicata alle stragi perpetrate nel corso del 1974, tra le quali quella al treno Italicus.

L'addebito e la motivazione della sentenza appaiono sostanzialmente identici a quelli descritti al punto 2.

Le dichiarazioni sono state parzialmente rettifiche nel corso dell'ultima puntata di detta trasmissione, andata in onda il 5 aprile 1990.

**4. Sent. 13 maggio 1994, Basile c. Borromeo, srl Conquiste del lavoro.**

Il fatto e la motivazione della sentenza appaiono sostanzialmente identici a quelli descritti al punto 2.

I criteri di liquidazione del danno adottati dal giudice, peraltro, si discostano da quelli suindicati per quanto concerne la diffusione della notizia, che in questa circostanza è stata relativamente limitata.

**5. Sent. 19 maggio 1994, Associazione internazionale di ontopsicologia c. Cep-parulo, Pendinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** In tre articoli apparsi su Il messaggero del 4 e 5 ottobre 1991 l'istante viene descritta come una *setta misteriosa e paragonata alle sette pseudoreligiose*, plagiata dal suo presidente, il quale era stato da poco condannato a 9 anni di carcere per omicidio colposo.

**Motivazione.** I giudizi, le pesanti allusioni e le valutazioni negative sulla persona del presidente dell'AIO, e quindi sull'AIO medesima, hanno certamente travalicato

le regole di civiltà e adeguatezza delle forme espressive, la cui osservanza è richiesta per un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

**Criteri di liquidazione del danno.** Non si conoscono il numero degli iscritti all'AIO, le sue concrete attività, il suo grado di diffusione e conoscenza nel mondo scientifico e al di fuori di esso.

**6. Sent. 3 giugno 1994, Giole S.p.A., Lebole c. Aspesi, Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** In un articolo apparso su La Repubblica del 6 ottobre 1992 viene fatto un accostamento tra presunte *pratiche illecite* realizzate dalla Giole, *presieduta da Attilio Lebole*, e l'abilità manovriera di Licio Gelli, il quale effettivamente svolgeva, al momento del fatto, un ruolo attivo di rilievo in tale società.

**Motivazione.** L'articolo è certamente diffamatorio in quanto non è stata fornita la prova di tali pratiche asseritamente illecite e delle presunte azioni spericolate, che Licio Gelli avrebbe condotto, dirette a conseguire un incremento degli utili della detta società.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità dell'offesa: nel testo il Lebole non è mai indicato come complice nelle scorrette pratiche commerciali di Gelli. Pertanto, l'identità personale dell'attore risulta offuscata solo in misura riflessa e contenuta dal sospetto di connivenza.

**7. Sent. 8 giugno 1994, Basile c. Pendinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** A pagina 10 del quotidiano Il messaggero del 20 giugno 1991 appare la notizia dell'emissione di un avviso di garanzia nei confronti di tale Aldo Basile per il reato di *omicidio premeditato*. Nel sottotitolo e nel testo dell'articolo l'indagato viene qualificato come « *avvocato di Roma* »; in realtà era funzionario dell'ufficio stampa della Confindustria. Ciò ha certamente comportato la possibilità per i lettori del quotidiano di identificare erroneamente il suddetto indagato nella persona dell'attore, il quale all'epoca dei fatti era l'unico Aldo Basile iscritto all'albo degli Avvocati e Procuratori di Roma.

**Motivazione.** L'erronea qualificazione dell'indagato come avvocato romano si è risolta nella lesione dell'onore e della reputazione dell'attore posto che diversi lettori dell'articolo hanno ritenuto che egli fosse sospettato di omicidio premeditato della moglie.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La notevole gravità del fatto lesivo; 2) la diffusione nazionale del quotidiano; 3) la professione svolta dal soggetto leso (avvocato); 4) il danno appare nella sostanza attenuato dalla circostanza che l'effettiva realtà dei fatti è rapidamente emersa in termini chiari ed inequivocabili.

**8. Sent. 27 settembre 1994, Ceruleo c. Il Messaggero.**

**Fatto.** In numerosi articoli apparsi su Il Messaggero del 13, 16 e 18 novembre 1988 (sia nella cronaca nazionale che in quella dell'Abruzzo) il *Professor Ceruleo*, al quale in quei giorni erano stati sequestrati oggetti di valore archeologico, è stato accusato — tra l'altro — di essere un « *tombarolo* », un *archeologo clandestino*, di essere in contatto con il sottobosco dell'*illecito commercio di beni archeologici* e di trafficare con paesi esteri.

Peraltro, il 16 novembre Il messaggero pubblica un'ampia intervista al Ceruleo, nella quale egli ha modo di esporre la sua visione dei fatti.

**Motivazione.** La verità, almeno putativa, dei fatti riferiti può ritenersi limitata all'atto di sequestro ed all'apertura del procedimento penale. Ma non era lecito per i giornalisti dare per scontato che l'attore svolgesse le pratiche sopracitate. Non risulta rispettato nemmeno il canone della forma civile e pertinente delle dichiarazioni.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Gli articoli lesivi si connettevano ad un'eclatante iniziativa giudiziaria; 2) la pubblicazione dell'intervista dell'attore attenua la carica lesiva delle offese; 3) non risulta che in concreto l'attività scientifica e culturale dell'attore sia stata apprezzabilmente danneggiata.

**9. Sent. 27 settembre 1994, Sammarco c. Pendinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** Su *Il Messaggero* del 13 luglio 1991, in prima pagina, è pubblicata la notizia che l'attore, *ex Presidente della Corte di Appello di Roma*, avrebbe favorito una nota personalità politica e di ciò avrebbe avuto tangibile riconoscimento mediante la designazione a membro della Consob.

**Motivazione.** I fatti riferiti non supportati da alcun dato di riscontro della verità, o quantomeno della veridicità anche solo putativa.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La collocazione e il risalto tipografico dell'articolo; 2) la diffusione del giornale su scala nazionale; 3) l'entità dell'offesa; 4) la pubblica risonanza in rapporto anche alla qualità del soggetto leso; 5) la gratuità dell'offesa non poteva essere colta da tutti i lettori, ma solamente da quelli in grado di comprendere l'effettiva portata diffamatoria dell'asserito *abuso di poteri*.

**10. Sent. 27 settembre 1994, Sammarco c. Scalfari, La Repubblica.**

Il fatto, la motivazione della sentenza e i criteri di liquidazione del danno appaiono sostanzialmente identici a quelli sintetizzati al punto 9. Si deve, peraltro, tener conto del fatto che nel caso in esame gli articoli diffamatori sono molteplici (v. *La Repubblica* del 5, 13, 16 e 19 luglio 1991).

**11. Sent. 8 ottobre 1994, Luttazzi c. Laurenzi, Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** Sul numero del 28 aprile 1991 del quotidiano *La Repubblica* è pubblicato un articolo intitolato «L'ascesa e il declino di un mito di guepiere», in cui il giornalista, prendendo lo spunto dall'arresto dell'attrice Laura Antonelli per detenzione di stupefacenti, rievoca alcuni precedenti relativi a personaggi famosi. Tra gli altri figura lo stesso Luttazzi. Il giornalista nel ricordare l'arresto nel 1970 di costui, sospettato di *commercio di stupefacenti*, omette di avvertire che egli era stato completamente scagionato in istruttoria.

Sul numero del 14 giugno è stato dato ampio spazio alla rettifica della notizia.

**Motivazione.** Non è sufficiente ad integrare la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca la ricorrenza dei requisiti della verità, pertinenza e continenza della notizia, ma è necessario che la notizia sia completa, nel senso che non deve essere sottaciuto alcun elemento che valga a qualificare diversamente il fatto o sia idoneo ad escludere l'efficacia lesiva della notizia.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La diffusione molto ampia del giornale; 2) la pubblicazione della rettifica.

**12. Sent. 17 ottobre 1994, Monastero c. Costantini, Pendinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul quotidiano *Il Messaggero* del 18 e 23 gennaio 1988 sono apparsi due articoli in cui viene screditata l'attività di *magistrato* dell'attore, con allusioni alle *presioni politiche che ne avrebbero orientato le scelte professionali*.

**Motivazione.** L'an debeatur è stato definitivamente acclarato con sentenza del giudice penale (Corte di Appello di Perugia, 27 aprile 1990), alla quale si rinvia per lo svolgimento delle motivazioni della condanna.

Al presente giudizio è stata devoluta solamente la liquidazione del danno.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La ampia diffusione del quotidiano nella città di Roma, ove l'attore abita ed esercita la sua professione; 2) la notizia non è stata pubblicata in un articolo di cronaca giudiziaria o nella pagina politica, ma nella pagina della cultura e nella rubrica delle lettere, nel contesto di un pezzo giornalistico sull'eredità culturale e artistica di Guttuso e senza mai riportare il nome del magistrato, titolare dell'inchiesta. Pertanto, il collegio ha ritenuto che il fatto lesivo non abbia leso in misura particolarmente grave l'onore e la reputazione dell'attore.

**13. Sent. 26 ottobre 1994, Luttazzi c. Lambertini, Spiga, Ed. Romana.**

Il fatto, la motivazione della sentenza e i criteri di liquidazione del danno appaiono sostanzialmente identici a quelli sintetizzati al punto 11.

Nel caso in questione la notizia è apparsa su *Il Tempo* del 28 aprile 1994.

**14. Sent. 27 ottobre 1994, Palma, Ionta c. D'avanzo, Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** Sul numero del 12 febbraio 1992 del quotidiano La Repubblica è pubblicato un articolo sul caso Gladio in cui sono riportate notizie non vere sui due attori (*magistrati* cui era affidata un'inchiesta disciplinare nei confronti di Ruberti, Procuratore Militare di Padova), in grado di ingenerare nei lettori la convinzione che l'inchiesta da essi espletata fosse la fase esecutiva di un *complotto ideato dal Sismi per far tacere il Procuratore Militare Ruberti*, colpevole solo di aver voluto continuare a indagare sul caso Gladio.

**Motivazione.** Il giornalista ha alterato la realtà dei fatti, ponendoli capziosamente in una successione logica idonea a sollecitare collegamenti, allusioni, deduzioni e giudizi negativi sugli attori.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'ampia diffusione del quotidiano; 2) la natura particolarmente insidiosa della diffamazione; 3) la personalità e la professione dei soggetti lesi.

**15. Sent. 8 novembre 1994, Rossi c. Corbi, Gruppo ed. Poker.**

**Fatto.** Nel testo della sentenza non sono menzionate le espressioni diffamatorie in danno all'attore, contenute in alcuni trafiletti pubblicati su « Il Corriere Laziale », settimanale regionale di sport. La ragione di ciò riposa nel fatto che in tale circostanza il giudice civile è chiamato a esprimersi unicamente sulla domanda di risarcimento del danno, per tali pubblicazioni essendo stata già emessa sentenza di condanna in sede penale.

**Motivazioni.** Non vi è un effettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riportati e non appaiono assolutamente rispettati i limiti dell'obiettività e della contenenza, volti a contenere l'esposizione e la critica dei fatti in termini civili anche se vivaci.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità dell'offesa; 2) la diffusione della notizia; 3) la personalità dell'offeso, che al tempo rivestiva la carica di Presidente del Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana Tennis; 4) la qualità del veicolo d'informazione.

**16. Sent. 21 novembre 1994, Ferrara c. Fallaci.**

**Fatto.** Sul supplemento Tuttolibri del quotidiano La Stampa del 17 aprile 1982 è comparsa un'intervista a Oriana Fallaci contenente affermazioni denigratorie nei confronti del filmato « Panagulis Zei », ideato e diretto dal Ferrara.

In particolare, la Fallaci aveva affermato che il *film era stato indebitamente tratto dal libro « Un uomo » e dall'ultimo capitolo del libro « Intervista con la storia »*.

**Motivazione.** L'an debeatur è stato definitivamente acclarato con sentenza del giudice penale, alla quale si rinvia per lo svolgimento delle motivazioni di condanna.

A questo giudizio è stata devoluta solamente la liquidazione del danno.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'offesa è contenuta in una pubblicazione specialistica; 2) sebbene diffuso quanto il quotidiano La Stampa, il supplemento in questione era letto solo da una parte degli acquirenti, che peraltro erano quelli che formavano l'ambiente culturale nel quale l'attore operava; 3) le dichiarazioni non contengono alcuna specifica menzione del Ferrara, individuabile solo attraverso i riferimenti all'autore del filmato.

**17. Sent. 6 dicembre 1994, Calderoni c. Iannuzzi, Liguori, Edit spa.**

**Fatto.** Sul periodico Il Sabato, edizione n. 38 del 21 settembre 1991, è apparso un articolo nel quale sono riportate affermazioni di Rino Nicolosi, *ex presidente della Regione Sicilia, sull'esistenza di una squadra di complottatori, tra i quali sarebbe figurato anche il Calderoni, allora noto giornalista*.

Nel corso del pezzo l'attore viene ripetutamente dipinto con epiteti offensivi, come « picciotto trombettiere » e « pupazzo ».

**Motivazione.** La notizia è falsa. Il Nicolosi non ha fatto i nomi dei complottatori, fatto sulla cui verità o veridicità non vi è alcun riscontro.

Viene inoltre largamente superato il limite della continenza della forma.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'ampia diffusione del periodico; 2) la notorietà e l'autorevolezza dell'articolista; 3) la collocazione del pezzo (primo servizio del settimanale); la qualità dell'offeso.

**18. Sent. 6 dicembre 1994, Arcidiacono c. Lambertini, Ed. Romana.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Tempo del 8 maggio 1991 viene riportata la notizia dell'appartenenza dell'attore ad una pericolosa organizzazione criminale specializzata in *furti, rapine, ricettazione e spaccio*. In verità, questi era stato arrestato per detenzione di grammi 0,185 di cocaina pura.

**Motivazione.** Le notizie non corrispondono assolutamente a verità.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità dell'addebito; 2) la diffusione nazionale del quotidiano; 3) il risalto non eccessivo dell'articolo, pubblicato su tre colonne nella terza pagina della cronaca di Roma; 4) le condizioni soggettive dell'attore con riferimento alla consapevolezza del discredito ricevuto nel suo ambiente sociale e familiare.

**19. Sent. 6 dicembre 1994, Dantini c. Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** A pagina 2 del quotidiano La Repubblica del 6 novembre 1990 è apparso un articolo contenente le notizie della asserita *partecipazione dell'attore alla struttura segreta denominata « Gladio »* e di presunti accertamenti di carattere penale nei suoi confronti per *banda armata e detenzione di armi*.

**Motivazione.** Nessuna delle circostanze menzionate risponde a verità, posto che esse non sono state provate né sono state indicate le fonti da cui sarebbero state attinte.

Quanto ai presunti reati commessi dall'attore, già qualche tempo prima era stata accertata la totale estraneità del Dantini a tali fatti criminosi con sentenza della Corte di Assise di Roma.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità degli addebiti; 2) l'ambito di diffusione del quotidiano; 3) le condizioni soggettive dell'attore, tenuto conto in particolare della sua veste professionale di *Ingegnere e Professore universitario*.

**20. Sent. 20 dicembre 1994, Ferraro, altri c. Memoli, Liberatore, Niglio.**

**Fatto.** I convenuti fanno pubblicare sui numeri 10, 11, 13 e 19 del 1991 del quindicinale Il Pontino articoli che denigrano gravemente gli attori, *carabinieri* soci di una cooperativa edilizia, denunciandoli alla Procura della Repubblica di Roma per *reati inesistenti*, utilizzando espressioni altamente diffamatorie.

**Motivazione.** La notizia non è di pubblico interesse. Non è altresì documentata la veridicità dei fatti narrati. Anzi, la compiuta istruttoria dei giudici penali e l'esito dei procedimenti hanno posto in luce la piena regolarità dell'operato degli attori.

Infine, il tono degli articoli esorbita dallo scopo informativo, traducendosi in *costante, ripetuta e grave denigrazione*.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Il numero delle copie del periodico stampate, ripetute per quattro numeri; 2) le qualità morali dei soggetti lesi, appartenenti al Corpo dei Carabinieri.

**21. Sent. 30 dicembre 1994, Minutolo c. Lugli, Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** Sul numero del 5 maggio 1988 del quotidiano La Repubblica è apparso un articolo in cui si riferisce l'episodio, corrispondente al vero, di una denuncia penale presentata nei confronti dell'attore. La notizia è, tuttavia, presentata come paradigma di un fenomeno di malcostume diffuso tra inquilini, che con « artifici e raggiri » speculano sulle necessità dei proprietari.

Complessivamente l'attore è presentato quale *speculatore e profittatore*.

**Motivazione.** All'attore vengono attribuiti comportamenti, frasi e commenti, la cui veridicità non è dimostrata, dalle quali si ricava un'immagine senza dubbio negativa.

**22. Sent. 10 gennaio 1995, Mattei c. Martinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul numero del 27 ottobre 1991 del quotidiano Il Messaggero è pubblicata un'intervista a tale Martinelli sulle amicizie della contessa Filo della Torre, assassi-

nata da persona ignota. Nell'intervista la vittima è accusata di aver intrattenuto *relazioni intime con più uomini*.

**Motivazione.** Il fatto che il giornalista si sia limitato a riprodurre fedelmente le dichiarazioni dell'intervistato non può valere a liberarlo da ogni responsabilità, in quanto, decidendo di pubblicarle, ha comunque contribuito alla diffusione delle offese, offrendo anzi allo stesso intervistato una cassa di risonanza che non avrebbe mai avuto.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La natura delle affermazioni; 2) la diffusione del quotidiano; 3) si è tenuto presente altresì del rapporto di parentela con la vittima e delle circostanze della scomparsa.

**23. Sent. 20 gennaio 1995, Di Persia, Di Pietro c. Castellarin, La Repubblica.**

**Fatto.** Sul quotidiano La Repubblica del 23 aprile 1994 è pubblicato un articolo sul « Caso Tortora », nel quale è riportata la notizia secondo la quale il dott. Beria D'argentine nel corso di un convegno a Verona sul tema « Etica e Giustizia » avrebbe pronunciato la frase « Enzo Tortora ha pagato duramente *l'utilizzazione strumentale dei pentiti*, indotti a confessare le responsabilità presunte del giornalista, grazie alle promesse facili di trattamenti di favore ».

**Motivazioni.** La notizia non è veritiera.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Il contesto socio — politico in cui si inserisce la notizia; 2) la diffusione del giornale; 3) il tenore dell'offesa e la sua credibilità in relazione anche all'asserito autore del giudizio; 5) la qualità dei destinatari; 6) l'assenza di indicazione nominativa degli attori.

**24. Sent. 20 gennaio 1995, De Rinaldis Saponaro c. Giustolisi, L'Espresso.**

**Fatto.** Il giorno 11 giugno 1989 sul settimanale L'Espresso è comparso un articolo, intitolato « Anonima pugliese », dal quale il lettore medio è indotto a farsi l'opinione che l'attore, il quale al tempo dei fatti svolgeva un incarico pubblico di rilievo, sia soggetto coinvolto nel binomio politica/affari e che avrebbe anteposto i propri interessi privati alle esigenze pubbliche.

**Motivazione.** I convenuti non hanno fornito alcun elemento al fine di documentare la verità, quantomeno putativa, delle notizie diffuse. Nell'aver semplicemente riportato le dichiarazioni rese da un terzo, anche se qualificato, non può ravvisarsi, in mancanza di un ulteriore approfondimento, quel serio e diligente lavoro di ricerca richiesto affinché possa parlarsi di verità putativa delle circostanze riferite.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'ampia diffusione del settimanale; 2) il carattere delle notizie riportate nell'articolo; 3) la notorietà a livello locale della persona offesa.

**25. Sent. 2 febbraio 1995, Courier c. Ed. Romana.**

**Fatto.** Sulla cronaca dell'Abruzzo del quotidiano Il Tempo del 16, 17, 18 e 19 novembre 1991 è apparsa la notizia che una donna si era sottoposta ad *inseminazione artificiale* ed aveva contratto l'*AIDS*. Nell'articolo venivano indicate le iniziali del nome della donna e che lavorava a contatto col pubblico; elementi che, in un paese di 6.000 abitanti, hanno reso facile l'identificazione dell'attrice.

Peraltro, il tono e la sostanza degli articoli sono essenzialmente in chiave discriminatoria e di valutazione di segno negativo della portatrice del virus.

**Motivazione.** La notizia non corrisponde a verità.

**Criteri di liquidazione del danno.** A) Danno patrimoniale = 10 milioni di Lire. Nella determinazione dell'ammontare non si è tenuto conto della misera produzione di documenti prodotti dall'attrice al fine di dimostrare la diminuzione della clientela dell'albergo-ristorante gestito da lei insieme con il marito. Pertanto, il danno patrimoniale è stato computato in via equitativa, il collegio ritenendo sostanzialmente modesti gli effetti negativi determinatisi sull'attività commerciale dei coniugi Courier.

B) Danno morale = 30 milioni di Lire. 1) La ristrettezza dell'ambito sociale in cui ha avuto diffusione la notizia; 2) la posizione sociale della persona offesa, molto conosciuta nel paesino; 3) la smentita del Professore che ha curato la donna.

**26. Sent. 2 febbraio 1995, Proczynski c. Foletto, Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** In due articoli apparsi sul quotidiano La Repubblica (il primo pubblicato sul numero del 13 marzo 1990, il secondo in data imprecisata) l'attore è presentato nelle vesti di *impresario musicale di basso rango e di scarsa serietà*, nonché accusato di *truffa ai danni del Comune di Milano*.

**Motivazione.** Gli articoli hanno superato i noti limiti della necessaria indefettibile forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, così eccedendo lo scopo informativo. Vi sono poi alcune espressioni che esorbitano dalla critica artistica e si qualificano come gratuita e palese offesa.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La reiterazione degli articoli; 2) la diffusione della notizia.

**27. Sent. 10 febbraio 1995, Dell'Aquila c. Diaconale, Edit. Attività Culturale.**

**Fatto.** In un articolo apparso sul quotidiano L'Opinione del 6 gennaio 1993, intitolato «Morto il re, viva chi?», viene ricostruito in modo del tutto personale lo scenario all'interno della *redazione giornalistica del tg2* dopo la caduta dell'On. Bettino Craxi. In particolare, l'attore veniva descritto come *persona «dedita ad arraffare»*, *opportunista e arrivista*.

**Motivazione.** I fatti narrati non sono veritieri.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La notevole gravità dell'addebito; 2) la dignità professionale del soggetto leso; 3) la modesta diffusione del quotidiano.

**28. Sent. 27 febbraio 1995, Giorgio c. Martinelli, Pendinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul numero del 2 febbraio 1989 del quotidiano Il Messaggero è apparso un articolo intitolato «Una gang controlla le aste giudiziarie, sette rinvii a giudizio», nel quale si racconta che l'esponente era stato rinviato a giudizio come coimputato di diversi reati, fra i quali *estorsione, corruzione e truffa*. In realtà, questi era stato prosciolto da tutte le imputazioni ascrittegli.

**Motivazione.** La notizia non è corrispondente al vero ed è stata pubblicata senza un preventivo doveroso controllo della sua corrispondenza alla verità, anche solo putativa.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La collocazione e il risalto tipografico dell'articolo; 2) notoria diffusione del giornale; 3) l'entità dell'offesa; 4) la pubblica risonanza della notizia.

**29. Sent. 13 marzo 1995, Carcasio c. Bongarzoni, Pratesi, Il Rinnovo.**

**Fatto.** Sul quotidiano Paese Sera del 8 aprile 1981 è pubblicato un articolo intitolato «Quando in Tribunale si accende la luce rossa», in cui si racconta che l'attore, *magistrato giudicante* nel procedimento nei confronti del Prof. Saracino, *durante il processo era notevolmente «eccitato»* per alcuni dettagli inerenti ai fatti (collant strappati, petting, percosse ed altro).

**Motivazione.** I presunti comportamenti dell'attore non corrispondono a verità, mancando totalmente riscontri dei dati di fatto.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La collocazione in prima pagina dell'articolo e il suo risalto tipografico; 2) il contesto giornalistico in cui esso si inserisce; 3) la diffusione del giornale; 4) le condizioni sociali e professionali della persona offesa.

**30. Sent. 13 marzo 1995, Angelucci c. Martinelli, Lambertini, Ed. Romana.**

**Fatto.** Sul Tempo del 22 agosto 1992 è pubblicato l'articolo intitolato «*Corruzione per l'avvocato Angelucci*». Anche se l'articolo fa esclusivo riferimento ad un'informazione di garanzia, la perentorietà del titolo sovrasta in modo imponente il titolo, il sottotitolo e il corpo del pezzo giornalistico.

**Motivazione.** Il lettore meno attento al contenuto del brano è indotto a formarsi la convinzione di una responsabilità dell'attore.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'importanza del giornale; 2) la sua diffusione; 3) la personalità del soggetto leso; 4) la consistenza della diffamazione.

**31. Sent. 13 marzo 1995, Merlino c. Simeoni.**

**Fatto.** Nell'edizione del 29 maggio 1984 del quotidiano « Il Giornale d'Italia » l'attore, il quale al tempo dei fatti narrati svolgeva la professione di *magistrato*, viene accusato di aver commesso *reato di falso* per aver inserito il nome di Raffaele Cutolo nel verbale di un interrogatorio svoltosi nell'abito del processo nei confronti di tal Giuseppe Cillari.

**Motivazione.** È da escludere la veridicità della notizia, la quale non è frutto di quel diligente lavoro di ricerca del cronista che è necessario per poterle attribuire, quantomeno, il carattere della verità putativa.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La limitata diffusione della notizia, apparsa su di un quotidiano che non ha un pubblico particolarmente vasto e che è stata percepita da una ristretta cerchia di persone.

**32. Sent. 14 marzo 1995, Nicolò c. Calderoni, Zanetti, L'Espresso.**

**Fatto.** Sul numero 4/1983 del settimanale L'Espresso è comparso un articolo intitolato « Il Killer dalle cento facce », nel quale l'esponente, che all'epoca dei fatti narrati ricopriva la carica di *Presidente della sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Torino*, viene dipinto come un « amico influente » del pentito Tommaso Buscetta, che egli avrebbe favorito illecitamente per fargli ottenere la semilibertà.

**Motivazione.** I convenuti non hanno dimostrato la verità del fatto esposto e il dolo dell'attore.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità dell'offesa; 2) la professione della persona offesa (magistrato); 3) la diffusione nazionale del settimanale; 4) il modesto rilievo della notizia nel contesto dell'articolo in cui è inserita.

**33. Sent. 14 marzo 1995, Basile c. Cardulli c. L'Unità.**

**Fatto.** Il fatto e la motivazione della sentenza appaiono sostanzialmente identici a quelli descritti al punto 2.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La natura dell'offesa; 2) la gravità degli addebiti; 3) le condizioni soggettive del danneggiato, anche per la sua qualifica professionale.

**34. Sent. 14 marzo 1995, Varriano c. Cerami, Pendinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** Su il quotidiano Il messaggero del 3 settembre 1989, in un articolo a tutta pagina, viene rievocato un fatto di cronaca nel quale era rimasto coinvolto il *dottor De Vita, defunto marito dell'attrice*. Si narra che, al tempo in cui costui era studente universitario, tra di lui ed una studentessa intercorresse un'amicizia conclusasi tragicamente con la *morte della giovane per mano dello stesso De Vita*.

Nell'articolo compaiono talune frasi frutto dell'immaginazione, tra cui quella che riferisce della *premeditazione del delitto*. Altre, invece, gratuitamente irridenti.

Ancora, insieme all'articolo vi è la pubblicazione di una foto del De Vita seduto al banco degli imputati.

**Motivazione.** L'articolo non rispetta il limite della continenza e, pertanto, presenta aspetti meritevoli di censura. Infatti, la figura del Dottor De Vita in taluni passi viene descritta in termini gratuitamente denigratori, oltre che non funzionali al più completo inquadramento della vicenda.

**35. Sent. 4 aprile 1995, Vitalone c. Scalfari.**

**Fatto.** Sul quotidiano La Repubblica del 22 novembre 1982 è apparso un articolo in cui viene resa pubblica la notizia del rinvio a giudizio dell'esponente per il reato di *calunnia*.

**Motivazione.** La notizia non è vera in quanto il giudice istruttore aveva provveduto solo alla formalizzazione dell'istruttoria.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La scarsa capacità offensiva dell'articolo, per le ridotte dimensioni, per l'effettiva pendenza di un procedimento penale a carico dell'attore e per la singolarità della vicenda: la notizia che era sicuramente non vera, tale è diventata dopo circa quattro mesi. 2) la diffusione del giornale.

**36. Sent. 4 aprile 1995, Vitalone c. Emiliani.**

Il fatto (notizia pubblicata su *Il Messaggero* del 25 novembre 1982), la motivazione e i criteri di liquidazione del danno appaiono sostanzialmente identici a quelli della sentenza analizzata da ultimo.

**37. Sent. 11 aprile 1995, Sguazzardi c. Il Messaggero.**

**Fatto.** A pagina 9 del quotidiano *Il messaggero* del 14 gennaio 1990 è pubblicato nuovamente l'articolo apparso sullo stesso giornale nel 1961 in cui si dava la notizia della confessione da parte dell'attore dell'*omicidio di Bruno Colombo*.

Il fatto avviene a ben trent'anni dall'accaduto e, soprattutto, dopo che lo Sguazzardi si è riabilitato e reinserito nella società in modo dignitoso.

**Motivazione.** Seppure la notizia sia vera, non vi è attualità dell'interesse pubblico; non vi è, cioè, un'utilità sociale nell'informazione resa ai lettori. La riproduzione, invero, non si è limitata a fotografare una situazione « cristallizzata » nel tempo, ma, riattualizzando la notizia, ha leso la reputazione dell'attore.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La diffusione del quotidiano; 2) il clamore negativo provocato; 3) il patema d'animo sofferto.

**38. Sent. 14 aprile 1995, Panetti c. Luciano, Scafari, La Repubblica.**

**Fatto.** In un articolo apparso sul quotidiano *La Repubblica* del 9 Marzo 1990 sono contenute insinuazioni infamanti nei confronti dell'attore, noto *finanziere*, descritto come « *sgradevole, sudaticcio, grassoccio e tirato a lucido* ».

**Motivazione.** Per quanto attiene alla descrizione e alla diffusione di elementi riferiti alla persona fisica, anche quando sono atteggiamenti negativi, non è consentita un'esposizione con toni artatamente peggiorativi che ledano l'onore della persona in maniera ulteriore rispetto alla mera descrizione del fatto oggettivo.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Le espressioni usate nell'ambito di un articolo che, per il resto, contiene informazioni corrette.

**39. Sent. 21 aprile 1995, Iean c. Rangeri.**

**Fatto.** In un articolo apparso sul quotidiano *Il Manifesto* del 10 giugno 1993 viene commentata una puntata del programma televisivo « *Milano, Italia* » sul tema della solidarietà, ove il *Generale* Iean aveva partecipato come esperto militare. Nel corso dell'articolo l'attore viene qualificato come uomo « *ben conosciuto dal faccendiere Francesco Pazienza* », con « *un'immagine poco limpida* » e *poco utile ai fini della soluzione di alcuni problemi concreti, in quanto ufficialmente in pensione*.

**Motivazione.** Per quanto concerne la prima espressione, la convenuta non ha dato prova della sua corrispondenza a verità. D'altro canto, il commento travalica i limiti cui la critica giornalistica deve attenersi; in particolare, la continenza.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Il prestigio e la reputazione professionale dell'attore; 2) la diffusione nazionale del quotidiano; 3) il tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo.

**40. Sent. 24 maggio 1995, Ballati, Nicoletti A., Nicoletti G. c. Di Giovacchino, Pendenelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** In numerosi articoli apparsi sul quotidiano *Il Messaggero* del 24, 25, 26 e 27 giugno 1990 si ipotizza che l'*On. Rosario Nicoletti scese a patti con mandanti di assassini o con organizzazioni mafiose, fino ad avanzare il sospetto di « presunte complicità » del medesimo nello stesso assassinio di amici e alleati di partito* (Reina e Matarella), individuando nel rimorso il motivo del suo suicidio.

**Motivazione.** Poiché l'errore nella percezione della realtà può scriminare l'autore dell'informazione qualora non sia il risultato di una grossolana negligenza nella scelta delle fonti informative o della mancanza di qualsiasi controllo sulle notizie propalate, non avendo i convenuti in alcun modo fornito elementi di prova al riguardo, si deve escludere la sussistenza di un errore scusabile ex art. 51 c.p., anche sotto il profilo della putatività.

**41. Sent. 6 giugno 1995, Coccia c. Martelli.**

**Fatto.** Terminata l'adunanza del CSM del 24 febbraio 1994, alla quale l'on. Martelli partecipò in qualità di Ministro di Grazia e Giustizia, costui esterna alla stampa e alla televisione il suo stupore per il *comportamento*, a suo dire « *infame* », di tre membri del Consiglio, tra i quali figura l'attore.

**Motivazione.** Almeno sotto il profilo del requisito della continenza, il convenuto, utilizzando espressioni gratuitamente ingiuriose, ha senza dubbio travalicato i limiti di una legittima critica politica.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità dell'ingiuria; 2) le qualità morali e personali dell'offeso; 3) l'attore non è stato espressamente indicato nella dichiarazione di Martelli.

**42. Sent. 15 luglio 1995, Scalfari c. Sgarbi, RTI.**

**Fatto.** Nel corso di tre trasmissioni del programma « Sgarbi quotidiani », messe in onda nei giorni 4 maggio, 18 e 23 giugno 1993 sul network televisivo « Canale 5 », di cui è titolare la R.T.I. s.p.a., l'on. Sgarbi — conduttore del programma — ha usato espressioni fortemente offensive nei confronti di *Eugenio Scalfari, direttore del quotidiano « la Repubblica »* (accusato, tra l'altro, di *corruzione e di evasione fiscale*), il quale in due separati giudizi ha chiesto la condanna di questi e della R.T.I. al risarcimento dei danni e alla pubblicazione della sentenza per lesione della reputazione.

Riunite le cause, il Collegio ha affrontato la preliminare questione di applicabilità dell'art. 68, 1° comma, della Costituzione, ravvisandone la non manifesta infondatezza solamente nel primo caso (trasmissione del 4 maggio 1993). Talchè, separati i giudizi, ha disposto la sospensione del primo e il rinvio dei relativi atti alla Camera dei Deputati; quindi, è passato all'esame del secondo, nel merito. A questo punto, non essendo stato concretamente contestato l'addebito da parte dei convenuti, è passato direttamente al giudizio di valutazione del danno, il cui esito si è rivelato particolarmente favorevole all'attore, al quale è stata riconosciuta la somma di 600 milioni di lire, a carico dei convenuti in solido tra loro.

Per ultimo, il collegio ha respinto l'istanza di pubblicazione della sentenza.

**Motivazione.** Poiché non sembra contestabile né risulta contestato il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni di Sgarbi, deve certamente essere accolta la domanda dell'attore.

**Criteri di liquidazione del danno.** a) la rilevante diffusione degli addebiti; b) la capacità di penetrazione del mezzo radiotelevisivo. Nella formulazione del criterio di così indubbio rilievo, il giudice si fonda sulla sentenza Cass. 4 febbraio 1992, n.1147, nella parte in cui sottolinea la « quasi impossibilità di immediata riflessione e di critica, cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa, sicchè la notizia si fissa nella memoria così come data ». La decisività del criterio si desume dunque dalla circostanza che i telespettatori, colpiti dall'informazione diffusa dai media (sfavorevole, errata o omissiva che sia) vengono sospinti — senza sistemi effettuali di controllo, senza mediazione critica — alla acquisizione/formazione di un giudizio coincidente, per tipo, qualità e natura, con quello dell'informazione diffusa; c) la particolare efficacia lesiva degli addebiti; d) la notorietà dei personaggi coinvolti e la conseguente eco che la vicenda ha avuto anche su altri organi di informazione; e) la reiterazione del messaggio diffamatorio nell'ambito della stessa trasmissione; f) la successiva messa in onda della trasmissione in altra fascia oraria.

**43. Sent. 3 novembre 1995, De Stefano c. Paci, Centro Produzione.**

**Fatto.** Nel corso della rassegna stampa trasmessa da Radio Radicale il 4 marzo 1993 dalle 7.30 alle 8.30 (e ritrasmessa dalle 9 alle 10), il conduttore afferma che l'attore — *avvocato, giornalista, nonchè politico* — *avrebbe preso « botte in testa da Marco Pannella » pur di ottenere vantaggi*.

**Motivazione.** Le espressioni utilizzate dal giornalista sono lesive della dignità e della reputazione dell'esponente, *dipinto come un meschino opportunisto e un pavid*o.

**Criteri di valutazione del danno.** 1) La oggettiva entità lesiva delle dichiarazioni; 2) la diffusione nazionale della trasmissione; 3) il tipo di mezzo di diffusione; 4) il ca-

rattere esclusivamente informativo della trasmissione, rivolta ad un pubblico ristretto.

**44. Sent. 24 novembre 1995, Pagliarulo c. Martinelli, Pendinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Messaggero dei giorni 6, 8 e 9 novembre 1993 sono comparsi tre articoli in cui sono riportate *false notizie circa il coinvolgimento dell'attore nell'indagine allora in corso sulla banda della magliana e circa un'indagine diretta nei suoi confronti.*

**Motivazione.** Il cronista ha negligenemente travisato la verità, ha omesso un doveroso controllo della veridicità delle proprie asserzioni ed ha pubblicato scorrettamente e parzialmente la rettifica dell'attore.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La totale non veridicità della notizia; 2) la gravità dei fatti attribuiti; 3) la larga diffusione del quotidiano; 4) la posizione particolare della parte offesa.

**45. Sent. 1 dicembre 1995, ETA BETA RSA c. Scarpa, Mottola, Ed. Romana.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Tempo del 23 settembre 1993, intitolato « Viaggio negli sprechi RAI/2 », la società ETA BETA viene qualificata come appartenente all'area socialista e il suo nome viene collocato subito dopo due società definite democristiane, indagate nell'ambito della più ampia indagine sulla *lottizzazione* della RAI.

**Motivazione.** Nel contesto la società attrice appare aggregata alle altre due citate testè.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La notevole diffusione del quotidiano; 2) non sono stati attribuiti fatti determinati. Il carattere diffamatorio è stato accertato in termini indiretti.

**46. Sent. 19 dicembre 1995, Anzoino c. Sassi, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Messaggero del 14 e 21 settembre 1988 sono pubblicati due articoli nei quali l'attore viene indicato quale *responsabile dello scempio edilizio di Campagnano*, località ove due società amministrate dallo stesso attore avevano costruito e commercializzato alcune villette.

**Motivazione.** La situazione rappresentata dal giornalista non corrisponde alla verità.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità del fatto; 2) la reiterazione della diffamazione; 3) la diffusione del quotidiano su scala nazionale; 4) *l'attività imprenditoriale dell'attore.*

**47. Sent. 13 gennaio 1996, Ripa di Meana c. Ferrara, Mieli, RCS Editoriale Quotidiani.**

**Fatto.** In un'intervista pubblicata il 24 ottobre 1992, su Sette, supplemento del quotidiano Il Corriere della Sera, l'intervistato Giuliano Ferrara, noto giornalista e politico, afferma, tra l'altro, che l'esponente ha avuto la *campagna elettorale pagata « con i soldi raccolti da Moroni »* e *la sua carriera politica era stata costruita grazie a « una vicinanza personale, cortigiana, a Craxi »*. Dall'intervista emerge inoltre che l'attore abbia inteso sfruttare « quel tipo di apparato », *avvalendosi delle utilità concesse dal sistema delle « tangenti »* per costruire la propria carriera politica.

**Motivazione.** La critica politica mossa dal Ferrara all'attore si fonda su premesse di fatti indimostrate.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La personalità e il prestigio dell'attore; 2) la gravità delle offese (fatto determinato); 3) l'ampia diffusione dell'intervista in relazione al mezzo utilizzato (periodico ad elevata tiratura e diffusione nazionale).

**48. Sent. 13 gennaio 1996, Pompò c. Mastrogiacomo, La Repubblica.**

**Fatto.** Sul quotidiano La Repubblica del 12 giugno 1985 è apparso un articolo intitolato « Così si allearono a Roma mafia, neri e criminalità », nel quale si riferisce

della cointeressenza dell'attore, all'epoca *questore*, in un'associazione di tipo mafioso, i cui affiliati si sarebbero resi colpevoli di reati quali *associazione per delinquere, ricettazione, truffa, estorsione* ed altri ancora.

**Motivazione.** I fatti non corrispondono alla verità.

**49. 1 febbraio 1996, Rendo c. Palermo, Gambino, Fracassi, Libera Informazione Ed.**

**Fatto.** In un numero del settimanale *Avvenimenti* del mese di febbraio del 1992 è comparso, in un allegato, un « libro — documento » intitolato « *Armi & Droga* », « *Storia dell'Italia dei misteri* », riguardante le inchieste condotte dall'ex magistrato Carlo Palermo a Trento e a Trapani.

Nell'articolo vi sono numerosi riferimenti alla persona dell'attore, il quale, tra l'altro, secondo il cronista avrebbe fatto *false fatturazioni* e sarebbe stato *colluso con la mafia*.

**Motivazione.** I fatti sono narrati in maniera non corretta, nè veritiera.

**Criteri di valutazione del danno.** 1) Il riferimento all'attore nel complesso della pubblicazione è assai limitato; 2) la non rilevante diffusione del settimanale.

**50. Sent. 1 febbraio 1996, Paglia c. Statera, Minetti, Arnoldo Mondadori.**

**Fatto.** Sul settimanale *Epoca* del 14 gennaio 1990 è pubblicato un articolo dal titolo « *Giuliana l'apostata* », relativo all'allora segretaria della Federazione Nazionale della stampa, Giuliana del Bufalo. In tale ambito l'attore viene presentato come « *ex picchiatore fascista* ».

**Motivazione.** La qualifica « *picchiatore* » non può considerarsi rispondente alla verità.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La particolare gravità dell'affermazione; 2) la vasta diffusione del settimanale.

**51. Sent. 5 febbraio 1996, Bordino c. Saporiti, Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** Sul quotidiano *La Repubblica* del 30 aprile 1993, a pagina 7, è comparso un articolo intitolato « *Il capo è un kapò* », nel quale si espone che secondo alcune denunce anonime l'attore, abusando della propria qualifica di *responsabile della ripartizione del personale dell'Università di Torino*, avrebbe ingenerato nelle impiegate alle sue dipendenze un clima di paura con vessazioni finalizzate a *ricatti di natura sessuale*.

**Motivazione.** L'assunto riferito agli anzidetti ricatti sessuali è risultato fondato unicamente su fonti anonime.

Secondo la Cassazione non è invocabile il diritto di cronaca ogni qualvolta la notizia sia fondata su scritti anonimi, che in quanto tali rendono impossibile ogni verifica necessaria ad accertare il grado di attendibilità delle fonti.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità delle offese; 2) la diffusione nazionale del quotidiano; 3) il risalto dell'articolo, esteso per un quarto di pagina con titolo a grandi caratteri; 4) la collocazione della notizia nell'edizione torinese del quotidiano.

**52. Sent. 7 febbraio 1996, Servello c. Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** Sul quotidiano *La Repubblica* del 27 febbraio 1993 è apparso un articolo intitolato « *Mani pulite tocca anche un missino* », in cui si fa il nome dell'attore come *persona coinvolta nella vicenda dei presunti fondi versati dalla confindustria al MSI nell'anno 1972*.

Insieme all'articolo è pubblicata anche la fotografia ritraente l'immagine dell'attore con la didascalia « *il senatore missino Francesco Servello* ».

Il giorno successivo è stato pubblicato sul medesimo quotidiano un altro articolo dello stesso tenore, sempre accompagnato dalla fotografia dell'attore.

**Motivazione.** La notizia non è rispondente ai canoni di verità e di obiettività.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'ampio spettro di diffusione del quotidiano; 2) la particolare collocazione del pezzo; 3) le qualità personali della parte offesa.

**53. Sent. 7 febbraio 1996, Lo Mastro, D'Inzillo c. Letta, Gilmozzi, Occhetto.**

**Fatto.** Il 16 e il 17 ottobre 1980 sui quotidiani *Il Tempo* e *Il Popolo* sono apparsi due articoli nei quali il Coordinamento dei comitati di difesa degli Utenti e Autoriduttori SIP e l'Associazione Utenti del Telefono, *presiedute dagli attori*, vengono dipinti come *associazioni finanziate da finanziatori — per interessi — poco « chiari »*.

**Motivazione.** La notizia non è vera, né tantomeno è stata seriamente accertata.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità dell'offesa; 2) la diffusione dei quotidiani.

**54. Sent. 9 febbraio 1996, Cafaro c. Nuova Eri, Corona, Castellani.**

**Fatto.** Alle pagine 152 — 154 del mensile *King* n. 43 — settembre 1991 è apparso un articolo con titolo « *Inchiesta pornoscopica — un sondaggio preso sul serio* » e sommario « Il dato era sconvolgente: il 23% delle ragazze italiane fa l'amore per denaro. Così Castellani è andato a vedere. E ha scoperto che le intervistate erano 204 (e non 20 mila)... ».

**Motivazione.** L'articolo, che nel suo contenuto costituisce legittimo esercizio del diritto di critica, contiene nel sommario un riferimento falso e certamente diffamatorio, in quanto attribuisce all'esponente, *noto medico psicoanalista e sessuologo*, la *divulgazione di un rapporto fondato su dati falsi e su metodologie prive di validità scientifica e diverse da quelle dichiarate*.

**55. Sent. 9 febbraio 1996, Ricci c. Fedeli.**

**Fatto.** Sulla rivista *Nuova Polizia* e riforma dello Stato, a pagina 48 del numero di ottobre del 1986, è pubblicata una lettera intitolata « *L'eterno conflitto* », nella quale un appartenente all'arma dei carabinieri riepiloga un episodio dell'accaduto l'1 agosto 1986 in una località in provincia di Nuoro, ove un'auto della polizia era sospettata per essersi aggirata nei pressi dell'ufficio postale. Il colonnello comandante dei carabinieri aveva impartito ad un equipaggio l'ordine di fermare gli agenti e di non farli muovere.

Esposto l'esito della vicenda, l'estensore della lettera aveva formulato rilievi fortemente critici nei confronti dell'*ufficiale comandante, sostanzialmente definito come persona incompetente, fanatica e boriosa*.

**Motivazione.** La situazione rappresentata non corrisponde al vero.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La personalità e la posizione dell'attore.

**56. Sent. 19 febbraio 1996, Scotto c. Di Lellio, Emiliani, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul quotidiano *Il Messaggero* del 18 maggio 1985 è pubblicato un articolo intitolato « *L'ex capo non faceva buon costume* », con espresso riferimento alla persona dell'attore.

**Motivazione.** L'attore era stato assolto dagli addebiti contestatigli (*falso ideologico in atti pubblici e interesse privato in atti di ufficio*) con sentenza del 15 luglio 1985.

**57. Sent. 11 marzo 1996, Geraci c. D'Avanzo, Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** In tre articoli pubblicati sul quotidiano *La Repubblica* del 26 maggio, 20 luglio e 20 novembre 1992 l'attore viene definito come *simbolo « della Sicilia dell'ambiguità », « anima nera » e « il giuda che ha tradito Falcone » e come nemico dei giudici Falcone e Borsellino*.

**Motivazione.** Con riferimento alle prime due espressioni l'articolista travalica il limite della civiltà della forma espressiva.

Inoltre, per quanto concerne i rimanenti passi citati, è stato superato il limite della verità — obiettiva o putativa — della notizia.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Il tenore dell'offesa in relazione alla professione dell'esponente (*magistrato*); 2) l'ampia diffusione della testata giornalistica; 3) la reiterazione della condotta per tre volte.

**58. Sent. 14 marzo 1996, Basile c. Marino, Scalfari La Repubblica.**

**Fatto.** In due articoli pubblicati il 30 giugno e il 6 luglio 1991 sul quotidiano *La Repubblica* l'attore viene dipinto come il *responsabile della morte di sua moglie*, scomparsa e poi ritrovata senza vita nel settembre del 1988.

**Motivazione.** In entrambi gli articoli il giornalista indirizza il lettore verso un aprioristico convincimento della colpevolezza dell'attore.

**Criteri di valutazione del danno.** 1) La preponderanza negli articoli della parte costituente cronaca oggettiva e corretta rispetto alla parte debordante dal legittimo esercizio di essa.

**59. Sent. 20 marzo 1996, Gamberini c. L'Unità.**

**Fatto.** Sul quotidiano L'Unità del 3 aprile 1994 è pubblicato un articolo intitolato « Furti di Morfina alla Sapienza. Arrestato tecnico di laboratorio », nel quale viene falsamente attribuito all'attore, *impiegato presso l'Istituto di farmacologia dell'Università di Roma, il furto di 14 grammi di morfina e di 19 grammi di metadone* custoditi presso il predetto istituto.

**Motivazione.** La notizia è del tutto falsa.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Il modesto rilievo della notizia; 2) la collocazione dell'articolo nelle pagine di cronaca locale.

**60. Sent. 19 aprile 1996, Dell'Amico, Agenzia Giornalistica Repubblica c. Rinaldi, L'Espresso.**

**Fatto.** Sull'edizione del luglio 1992 n. 29 del settimanale L'Espresso, a pagina 31, è apparso un articolo in cui si afferma quanto segue: « ...a lanciarsi nell'ardita analisi è l'Agenzia di stampa Repubblica ...diretta da Lando Dell'Amico, ex giornalista radiato dall'Ordine... ».

**Motivazione.** Affermare che l'attore sia stato radiato dall'albo professionale, circostanza che non corrisponde a verità, nemmeno putativa, induce di certo i lettori a trarre la conclusione che egli si sia reso colpevole di gravi comportamenti nell'esercizio della sua professione.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'ampia diffusione a livello nazionale del settimanale; 2) il rilievo marginale che ha avuto la rettifica della notizia, non essendo stata pubblicata con risalto e collocazione identici a quelli del pezzo censurato.

**61. Sent. 19 aprile 1996, Sinagra c. Salemi, Federazione autonoma triestina del PCI.**

**Fatto.** Nel volume pubblicato nel giugno del 1983 dall'editore Claudio Salemi dal titolo « Storia e attualità di Trieste nelle riflessioni dei comunisti », nell'ambito della collana « Studi e Ricerche » della sezione triestina del PCI, l'attore viene indicato come « *pидуista eccellente* », « accompagnatore di Gelli nella sua ultima permanenza in Svizzera » e *appartenente alla banda Carboni*, definita come struttura « finanziaria — delinquenziale » per molti versi legata al terrorismo.

**Motivazione.** L'intero contesto del brano che qui rileva traccia un profilo dell'attore che non riflette la verità storica della sua appartenenza alla loggia massonica P2. Le notizie riportate sono solo in parte vere e sono commentate con argomentazioni suggestive e tendenziose e con collegamenti tra loro senza verificarne l'esattezza.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Gravità delle affermazioni; 2) qualità della persona lesa, tenuto conto anche della sua professione di avvocato; 3) diffusione locale della pubblicazione, destinata ai soli aderenti all'allora PCI della sezione di Trieste; 4) tempo trascorso dalla pubblicazione.

**62. Sent. 29 aprile 1996, La Galla c. Borriello, Brachetti, Scaffari, La Repubblica.**

**Fatto.** Sul quotidiano La Repubblica del 4 novembre 1988 è pubblicato un articolo intitolato « C'è bagarre intorno all'Api », nel quale viene riportata la seguente frase: « le impugnative di bilancio, peraltro non espresse in assemblea, sono attivate da un gruppo insignificante di azioni rappresentate da un ex direttore commerciale che manifesta il livore e la meschinità di chi soffre per non far più parte della nostra azienda. Con sole cento azioni su di un milione e mezzo lancia accuse di falso e per di più contraddittorie da un bilancio all'altro di questi ultimi due anni ».

**Motivazione.** Mancato rispetto del limite della continenza.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Qualità professionali e personali dell'attore; 2) gravità del fatto lesivo.

**63. Sent. 29 aprile 1996, Volpari c. Basilici, Mottola, Editrice Romana.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Tempo del 26 febbraio (pagina 1 e 7) e del 27 febbraio 1994 sono pubblicati articoli sulla vicenda SISDE che contengono definizioni spregiative (come «*giudice — talpa*») sul suo conto e si sostanziano nella divulgazione del dato, rimasto indimostrato, della correlazione del contegno tenuto dall'attore con il contesto illecito relativo alla vicenda narrata e di un *suo coinvolgimento operativo e finalizzato*.

**Motivazione.** Sul conto dell'attore sono riportate definizioni arbitrarie e fatti non veritieri.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Collocazione e risalto tipografico della notizia; 2) contesto in cui la notizia è inserita; 3) diffusione del giornale; 4) qualità del destinatario; 5) successiva pubblicazione delle dichiarazioni a chiarimento.

**64. 8 maggio 1996, Sturlese c. Battistini, Scalfari, La Repubblica, altri.**

**Fatto.** Sul quotidiano La Repubblica del 22 maggio 1981 appare un articolo in cui si fa riferimento a un *iscritto negli elenchi della loggia massonica P2*. Questi, tale Silvano Tosi, viene identificato in maniera errata, con inequivoco riferimento al figlio Giorgio, in sede giudiziaria rappresentato dall'attrice.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La personalità e il prestigio del danneggiato, *docente universitario e noto editorialista*; 2) la gravità delle offese; 3) l'eccezionale diffusione del quotidiano; 4) la collocazione della notizia e la dimensione dei caratteri tipografici; 5) la notizia è stata rettificata in maniera inadeguata rispetto al danno subito.

**65. Sent. 8 maggio 1996, De Vincenzi c. Pendinelli, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Messaggero del 2 marzo 1990 è apparso un articolo intitolato «*Arrestato l'assassino del giocattolaio. È un amico che non voleva essere lasciato*». In esso si sostiene che l'esponente era *stato sottoposto al fermo di PG per l'omicidio di tale Ruffini Renato ed aveva confessato di essere l'autore del delitto*.

**Motivazione.** Mancanza di corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati e omessa preventiva attività di verifica delle fonti.

**Criteri di valutazione del danno.** 1) La gravità del fatto; 2) la qualità della testata, quotidiano noto e particolarmente diffuso nella zona della provincia di Roma; 3) il modesto rilievo editoriale dell'articolo (una colonna); 4) la posizione sociale del danneggiato (non di rilievo).

**66. Sent. 10 maggio 1996, Conte c. La Repubblica.**

**Fatto.** Sul quotidiano La Repubblica del 28 agosto 1993 è pubblicata la fotografia dell'attore nel contesto di un articolo dal titolo «*I predatori di Tangentopoli*», nel quale egli figura come *l'uomo politico più corrotto della regione Campania*.

**Motivazione.** L'informazione non rispetta il requisito della verità della notizia e della forma dell'esposizione. Invero, all'attore vengono attribuiti fatti gravissimi oggetto di indagini da parte della Magistratura inquirente, inducendo il lettore a ritenere l'indiziato colpevole per quei fatti.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità delle offese; 2) l'ambito di diffusione del quotidiano; 3) la collocazione dell'articolo in quinta pagina della cronaca di Napoli; 4) le condizioni soggettive della persona offesa (*Parlamentare*).

**67. 28 maggio 1996, Manzieri c. Cipriani ed altri.**

**Fatto.** A partire dal 22 maggio 1993 e per molti giorni successivi alcuni tra i più importanti organi di informazione, tra i quali il TG3, L'unità, La Repubblica, Il Corriere della Sera e l'ANSA, nel comunicare la notizia della nomina dell'attore, già *Questore di Frosinone*, a *Dirigente Generale della Polizia di Stato*, hanno diffuso la notizia che egli era un «*pидуista*» *affiliato alla loggia «P2» di Licio Gelli*.

**Motivazione.** Seppure sia stato accertato che il nominativo dell'attore figurava tra gli iscritti alla Loggia Massonica P2 prima che Licio Gelli si ponesse a capo di tale organizzazione, non vi è alcuna prova che egli fosse affiliato alla Loggia « P2 » di Licio Gelli, sotto la cui conduzione la P2 divenne un'associazione con finalità illecite.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Va tenuto nel debito conto, come fattore che certamente sminuisce la responsabilità, il dato certo della appartenenza dell'attore alla suindicata associazione, sia pure in epoca antecedente all'avvento di Licio Gelli.

**68. Sent. 3 giugno 1996, Guglielmucci c. Cervasio, Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** Sull'inserito di Napoli del quotidiano La Repubblica, edizione del 21 maggio 1996, è apparso un articolo intitolato « La legge del Padrino » in cui si parla di « *Sen-tenze sotto accusa. Verdetti che hanno fatto brindare i Boss* », corredato da specifico riferimento all'esponente, *Presidente di una sezione del Tribunale di Napoli*.

**Motivazione.** L'articolo in esame configura una arbitraria riconduzione all'attore di condotte penalmente rilevanti.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La collocazione (inserto locale) e il risalto tipografico dell'articolo; 2) il contesto in cui esso si è inserito; 3) la diffusione del giornale; 4) la qualità del destinatario.

**69. Sent. 10 giugno 1996, Menichetti c. Cipriani, Mennella, L'Unità.**

**Fatto.** Sul quotidiano L'Unità del 23 maggio 1992 è pubblicata la notizia (vera) relativa alla citazione a giudizio dell'attore, *assessore della Regione Umbria*, e alle susseguenti dimissioni dell'interessato, prospettata dal giornalista nel quadro di un articolo recante notizie di « *malaffare* », « *corruzione* » e di « *Tangentopoli* ».

Peraltro, il giudizio si è concluso con l'assoluzione dell'esponente.

**Motivazione.** Per l'articolo in esame non è ravvisabile la scriminante della « verità dei fatti divulgati ».

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità del fatto; 2) la qualità della persona lesa; 3) la risonanza che la notizia ha avuto su altre testate giornalistiche; 4) la pubblicazione della notizia su un giornale di partito ha maggiore forza di penetrazione essendo riferita ad un esponente di quel medesimo partito; 5) la notizia è stata immediatamente rettificata in maniera corretta.

**70. Sent. 17 giugno 1996, Carcasio c. Parlato, Il Manifesto.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Manifesto del 7 aprile 1981 è pubblicato un articolo dal titolo « Processo hard core per Saracino, regista il giudice della Zanzara », il quale fornisce il resoconto dell'udienza svoltasi di fronte alla Corte di Appello di Milano il 6 aprile 1981, concernente il processo a carico del Prof. Saracino, imputato del reato di violenza carnale in danno ad un'alunna.

L'articolo contiene valutazioni sul contegno tenuto dall'attore, che rivestiva le funzioni di *pubblico ministero*. In particolare, *gli viene attribuito un ruolo preminente nel condurre il dibattito secondo schemi impropri ed estranei all'ambito giudiziario*.

**Motivazione.** L'arbitrarietà delle valutazioni espresse induce il lettore a ritenere l'effettiva rispondenza a verità di quanto pubblicato.

**Criteri di valutazione del danno.** 1) La collocazione in terza pagina e il risalto tipografico dell'articolo; 2) il contesto giornalistico in cui esso si inserisce; 3) la diffusione del giornale; 4) le condizioni sociali e professionali della persona offesa.

**71. Sent. 24 giugno 1996, Basile c. Ormanni, Gurgo.**

Il fatto e la motivazione non sono dissimili da quelli esposti alla suindicata sentenza numero 58.

**72. Sent. 1 luglio 1996, Vitalone c. Martinelli, Anselmi, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Messaggero del 7 febbraio 1995 è apparso l'articolo dal titolo « Una pentita riapre il giallo di Capri », nel quale *il nome dell'attore viene collegato alla morte di Nada Grohovac*, moglie di Aldo Basile, dirigente della Confindustria.

**Motivazione.** La costruzione dell'articolo è volta a ingenerare nel lettore la falsa convinzione che l'autorità giudiziaria avrebbe promosso indagini a carico dell'esponente.

**Criteri di valutazione del danno.** 1) L'assenza di fatti determinati rende più limitato l'effetto lesivo della pubblicazione.

**73. Sent. 12 luglio 1996, Geraci c. Briglia, Calderoni, Arnoldo Mondadori.**

**Fatto.** Sul settimanale Epoca, n. 2199 del 2 dicembre 1992, alle pagine 18-25, all'interno di un'intervista al pentito Buscetta vi è un capitolo dedicato all'attore intitolato « *Quel dott. Geraci* », nel quale costui viene *accostato* « *a qualcosa che puzza* ».

**Motivazione.** Non vi è alcun interesse pubblico alla notizia.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'intensità dell'offesa; 2) la personalità della persona lesa; 3) la rilevante diffusione del settimanale.

**74. Sent. 15 luglio 1996, Basile c. Mennella, Riccio, L'Unità.**

**Fatto.** Il fatto è simile a quello esposto ai precedenti punti 58 e 71. Tuttavia, in questo caso i due articoli contestati, pubblicati sul quotidiano L'Unità del 20 e 24 giugno 1991, hanno leso l'onore e la reputazione dell'attore in misura notevolmente inferiore.

**Motivazione.** Ha contenuto diffamatorio solo l'affermazione secondo cui « Il giudice avrebbe raccolto nuovi e inquietanti elementi, che potrebbero portare in tempi brevi a clamorosi sviluppi: si ipotizza addirittura l'omicidio...premeditato ».

Tale passo induce nel lettore il convincimento che il giornalista fosse in possesso di indiscrezioni su elementi nuovi, frutto delle indagini in corso e non ancora divulgati.

**75. Sent. 21 ottobre 1996, Benedetto c. Scarpa, Lambertini.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Tempo del 28 aprile 1992, nella parte dedicata alla cronaca di Roma, è apparso un articolo intitolato « *Segreteria regionale DC: complicazioni per Benedetto, mentre si fa avanti Pasetto* », nel quale si riferiscono i rilievi critici, asseritamente provenienti da esponenti della medesima coalizione, avverso eventuali designazioni di *persone, come il Benedetto, già coinvolte in vicende giudiziarie*.

Pertanto, l'attore viene *definito* « *serpente* ».

**Motivazione.** L'articolo contiene espressioni spregiative, non correlate a dati reali e, quindi, arbitrarie.

**Criteri di valutazione del danno.** 1) La collocazione e il risalto tipografico dato alla notizia; 2) la diffusione del giornale; 3) la qualità del destinatario dell'offesa.

**76. Sent. 23 ottobre 1996, Rutelli c. Dubois, Vesigna, Berlusconi Ed.**

**Fatto.** Sul numero 31 del settimanale « Sorrisi e Canzoni TV », edito il 2 agosto 1992, è apparso un articolo, nella rubrica « Palazzo e dintorni », nel quale *si attribuisce all'attore — uomo politico di grande rilievo — l'intendimento di rappresentare, nell'ambito della propria attività politica, finalità esclusivamente personali, oltre che banali*.

**Motivazione.** L'articolo non risponde ad alcuna delle caratteristiche tipiche della satira politica e, anzi, esso sembra collocarsi tra gli scritti rivolti a svelare i retroscena della politica. Scritti che sono per loro natura destinati ad essere percepiti dai lettori come fonti attendibili di ricostruzione degli accadimenti politici. Esattamente il contrario, quindi, delle manifestazioni satiriche.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La diffusione del giornale; 2) la scarsa evidenza attribuita nel contesto del quotidiano allo scritto riguardante l'attore (parte di un articolo più ampio e privo di specifiche titolazioni).

**77. Sent. 24 ottobre 1996, Troja c. Seghetti, Rinaldi.**

**Fatto.** Sul settimanale Panorama, n. 1233 edito il 3 dicembre 1989, è comparso un articolo intitolato « *Cit usa e getta* », nel quale si legge che l'attore, al tempo in cui era vice presidente della Cit Usa, ente pubblico per la promozione del turismo, avrebbe *praticato una bella vita con i soldi della società*.

**Motivazione.** La pubblicazione non rispetta i limiti della verità della notizia e della forma civile in cui essa è data.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La collocazione non primaria della notizia all'interno dell'articolo; 2) la diffusione nazionale del periodico.

**78. Sent. 28 Ottobre 1996, Abete c. Perna, Soc. Europea Edizioni.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Giornale edito il 7 novembre 1994 è stato pubblicato, con ampio risalto grafico, un articolo intitolato « I grandi ritratti di Giancarlo Perna. L'Abete bianco ora pende a sinistra ». L'articolo si inserisce nel quadro di una campagna diffamatoria nei confronti di Luigi Abete, al tempo *Presidente della Confindustria*.

Il pezzo giornalistico dedica ampio spazio al padre dei due attori, il cav. Antonio Abete, denigrandolo sistematicamente.

In sintesi, *il cav. Abete avrebbe commesso il reato di truffa in danno all'Inps*, fatto che sarebbe stato messo a tacere per volontà dell'allora Ministro del Lavoro Bosco per interessi elettorali.

Gli attori hanno limitato la loro domanda risarcitoria esclusivamente alla asserita diffamazione del padre.

**Motivazione.** La notizia è assolutamente falsa, come risulta dalla sentenza di Cassazione n. 2251 del 16 dicembre 1977.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'articolo assume un carattere diffamatorio di particolare gravità.

**79. Sent. 13 novembre 1996, Minoli c. Ferrara.**

**Fatto.** Il 22 febbraio 1994 Giuliano Ferrara, conduttore del programma televisivo « Radio Londra », trasmesso sull'emittente televisiva Italia Uno alle ore 19.55 — con replica il giorno successivo alle ore 1.18 —, ha mosso un attacco personale violentissimo nei confronti dell'esponente, trasformando l'intera trasmissione in una tribuna di diffamazioni, ingiurie e calunnie. Tra le altre, Minoli viene definito « *squattero* » e « *spregevole voltagabbana* » dell'On. Craxi e gli sono attribuiti comportamenti faziosi nello svolgimento della sua professione di giornalista.

**Motivazione.** Nel corso della trasmissione il conduttore ha fatto commenti del tutto gratuiti, che travalicano le notizie riferite ed esorbitano dai limiti della correttezza espositiva, traducendosi in un attacco personale privo di rilevanza sociale.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità delle affermazioni; 2) l'estensione della diffamazione, da valutarsi in relazione alla durata della trasmissione, ai dati di ascolto rilevati dall'auditel, nonché all'incisività e alla capacità di penetrazione del mezzo radiotelevisivo, superiori a quelle della stampa; 3) la notorietà dei personaggi coinvolti, entrambi noti giornalisti; 4) la conseguente eco che la vicenda ha avuto su altri organi di informazione; 5) il tempo trascorso dal fatto; 6) il danno da lucro cessante.

**80. Sent. 18 novembre 1996, Consul Travel c. Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** Nella cronaca di Roma del quotidiano La Repubblica del 6 agosto 1992 è riportata la notizia dell'arresto di tale Vincenzo Aiesi, evidenziando la connessione tra la persona dell'arrestato e *il Ristorante di proprietà e gestito dall'attrice*. Connessione che risulta dalla pubblicazione, a corredo dell'articolo, di una fotografia di notevole grandezza riprodotte l'ingresso del locale con relativo nome e insegna e dall'indicazione dell'Aiesi quale proprietario del locale medesimo.

Nel corso dell'articolo, il cui tono è complessivamente ironico e diffamatorio, con allusione al nome del Ristorante, si insinua che tale locale è *la base organizzativa di una banda di mafiosi*.

**Motivazione.** I fatti riferiti non corrispondono alla verità effettiva e tantomeno a quella putativa.

Tuttavia, la gravità dell'errore del giornalista è stata alleviata dalla circostanza che in effetti l'Aiesi per qualche giorno ha avuto la titolarità di una modesta quota della società proprietaria del Ristorante.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La parziale scusabilità dell'errore; 2) la diffusione della notizia a livello locale.

**81. Sent. 22 novembre 1996, Calò c. Gambino, Ed. Associate, altri.**

**Fatto.** Nel libro « *Carriera di un Presidente: biografia non autorizzata di Francesco Cossiga* », edito da Edizioni Associate srl, l'attore viene *definito, tra l'altro, « iscritto sul libro paga del ministro degli Interni Francesco Cossiga »*.

Analogamente, il medesimo passo è stato riprodotto interamente in un articolo pubblicato sul settimanale *Avvenimenti* del 24 luglio 1991.

**Motivazione.** La fedele trascrizione del pensiero altrui da parte dell'autore del libro non esonera questi dalla eventuale responsabilità per aver diffuso notizie o commenti obiettivamente lesivi della reputazione di terzi.

È evidente che il reato è scriminato ove tali dichiarazioni, astrattamente offensive, abbiano ad oggetto fatti veri.

Nella specie la notizia della iscrizione del Calò sul libro paga del Ministro degli Interni non è accompagnata da elementi di riscontro.

Pertanto, il giornalista ha omesso persino di riferire la smentita dell'attore, con conseguente incompletezza dei fatti narrati.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La qualità della *persona offesa*, che *ha svolto attività politica prevalentemente negli anni '70*; 2) la gravità delle offese (fatto determinato); 3) la modesta diffusione delle dichiarazioni sia in relazione alla ristretta pubblicità data al libro, sia in relazione al marginale rilievo che le stesse assumono rispetto al contesto del capitolo del libro nel quale sono contenute.

**82. Sent. 22 novembre 1996, Morace c. Anselmi, Il Messaggero.**

**Fatto.** Sul quotidiano *Il Messaggero* del 14 maggio 1994, a pagina 9, è apparso un articolo intitolato « *Sette calciatrici lesbiche, la società scioglie la squadra* ». In posizione centrale è *pubblicata la foto dell'attrice* senza che nell'articolo fosse contenuta una sua intervista o altro elemento giustificante a riproduzione fotografica.

**Motivazione.** La foto dell'attrice risulta essere inserita senza motivo alcuno nel contesto di un articolo su un fatto morboso e scandaloso o quantomeno non usuale.

**83. Sent. 27 novembre 1996, Rendo c. Sini, Medici, Il Manifesto.**

**Fatto.** In un articolo pubblicato sul quotidiano *Il Manifesto* del 3 settembre 1992 l'attore viene definito come « *uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa* ».

**Motivazione.** I documenti citati dal giornalista come prova dei fatti da lui riportati sono privi di attendibilità. Pertanto, l'articolo travalica il limite della verità putativa.

Alcuni passi violano, altresì, il criterio della continenza formale.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità dell'offesa; 2) la notevole diffusione del quotidiano; 3) la personalità e condizione sociale *della persona lesa, esponente di una elite imprenditoriale nota a livello nazionale*; 4) la sofferenza psicologica dell'attore è stata certamente affievolita dal fatto che egli è stato bersaglio di accuse simili prima, durante e dopo la pubblicazione dell'articolo in esame.

**84. Sent. 2 dicembre 1996, Geraci c. Pirella, Rinaldi, L'Espresso.**

**Fatto.** Sul settimanale *L'Espresso*, alla pagina 117 del n. 32 pubblicato in data 9 agosto 1992, è apparso un articolo intitolato « *Con che faccia* », all'interno del quale è collocata l'espressione « *Addirittura imbarazzante è la faccia di Vincenzo Geraci, il magistrato bollato come « Giuda » da Paolo Borsellino* ».

**Motivazione.** La satira è stata asservita ad un fine meramente denigratorio.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità del fatto; 2) La diffusione del quotidiano; 3) la collocazione della notizia alla pagina 117, in carattere di stampa « ridotto » rispetto a quello base.

**85. Sent. 6 dicembre 1996, Maiorca c. T.C. Fox Italy, Gaumont, altri.**

**Fatto.** Nella pellicola cinematografica « *Il Grande Blu* », realizzata con la regia di Luc Besson, sono illustrate in termini altamente elogiativi la vita e le imprese del *noto campione di immersione subacquea in apnea* di Jacques Mayol. La figura del campione è posta a raffronto con quella del suo principale antagonista, rappresentato in modo del tutto negativo. In tale personaggio era agevole riconoscere — da parte del pubblico e della stampa — la persona dell'esponente.

Il film appare un concentrato di difetti e vizi: *prepotenza, arroganza, boria, sciovinismo ed altro*.

**Motivazione.** La pellicola supera il limite della verità, essendo la descrizione dell'attore del tutto inventata.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) L'ambito di diffusione del film (la pellicola ha avuto diffusione soprattutto all'estero); 2) il rilievo avuto dalla vicenda su tutta la stampa; 3) le qualità personali della parte offesa; 4) il Maiorca ha sempre curato la propria immagine pubblica, cercando di non farsi coinvolgere in operazioni di mero rilievo commerciale.

**86. Sent. 9 dicembre 1996, Giudiceandrea c. Scalfari, La Repubblica.**

**Fatto.** Sul quotidiano La Repubblica dell'11 febbraio 1992 è apparso un articolo dal titolo «E il Procuratore delle polemiche decide di non andare in pensione». Nel corso dell'articolo l'attore viene descritto come *giudice ipergarantista nei confronti degli uomini al potere*.

**87. Sent. 16 dicembre 1996, Rendo c. Pizzuti.**

**Fatto.** Nel supplemento Il Venerdì del quotidiano La Repubblica del 28 agosto 1992 è riportata un'ampia intervista al Generale in pensione della Guardia di Finanza Elio Pizzuti. Nel corso dell'intervista il Generale si è intrattenuto a lungo sui quattro cavalieri di Catania e, in particolare, sul *cav. Rendo, dipingendolo come persona colusa con la Mafia*.

**Motivazione.** Non corrispondenza (almeno parziale) dei comportamenti addebitati alla verità dei fatti.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità delle accuse; 2) la diffusione del supplemento (minore rispetto al quotidiano cui è allegato); 3) la verità parziale delle accuse; 4) la notizia non è limitata alla persona dell'attore; 5) la personalità delle parti.

**88. Sent. 20 dicembre 1996, Napoli c. Padovani, Sogedit.**

**Fatto.** Sul quotidiano Il Giorno del 22 gennaio 1994 è apparso un articolo intitolato «Cade la prima Repubblica, tremano in venticinque», in cui *l'attore, all'epoca parlamentare, è indicato come «imputato di concussione e di corruzione, oltre che di ricettazione»*.

**Motivazione.** L'articolo viola il limite della verità della notizia.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La gravità dell'offesa, tenuto conto della persona (parlamentare) e del periodo in cui è avvenuta la pubblicazione (immediatezza delle elezioni politiche).

**89. Sent. 29 gennaio 1997, Viezzer c. La Ferla, Zanetti, L'Espresso.**

**Fatto.** Sul settimanale L'Espresso del 19 ottobre 1980 è apparso l'articolo dal titolo «C'è testimone e testimone», nel quale si racconta che *l'attore avrebbe consegnato nell'ottobre del 1974 a Michele Sindona, colpito da mandato di cattura, un passaporto falso per fuggire negli Stati Uniti e di aver consegnato nel febbraio del 1979 al giornalista Mino Pecorelli il fascicolo dell'archivio segreto del Sid che riguardava eminenti uomini politici coinvolti nel crack Sindona*.

**Motivazione.** I passi sopracitati violano il limite della verità della notizia.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Il tempo trascorso dal fatto; 2) il danno da lucro cessante.

**90. Sent. 26 marzo 1997, Orlando c. Vitalone.** **Fatto.** Sul quotidiano Il Corriere della Sera del 10 aprile 1993 è apparsa un'intervista rilasciata dal convenuto, all'epoca Ministro del Commercio estero, nel corso della quale l'attore, noto uomo politico, viene accusato di intrattenere *rapporti inquietanti con ambienti mafiosi*.

**Motivazione.** L'affermazione è ritenuta del tutto falsa, il convenuto non avendo addotto elementi di prova concreti a sostegno delle proprie tesi.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La diffusione del giornale; 2) la limitata visibilità dell'articolo, pubblicato nelle pagine interne e nella forma dell'intervista; 3) la notorietà dei personaggi coinvolti; 4) la gravità delle dichiarazioni.

**91. Sent. 28 aprile 1997, D'Agostini c. Melli, Mieli, RCS.**

**Fatto.** Sul quotidiano *Il Corriere della Sera* del 9 giugno 1993 è pubblicato un articolo intitolato a tutta pagina «Perugia e gli arbitri: è calciopoli — inchiesta federale su 8 partite e 4 fischietti accusati di aver favorito...». Tra gli arbitri compiacenti vi sarebbe stato anche l'attore. *A fronte di arbitraggi favorevoli* nei confronti della squadra di calcio Perugia *gli arbitri avrebbero percepito regali* dal Presidente della squadra di calcio.

**Motivazione.** La veridicità delle notizie non è stata dimostrata dai convenuti.

**Criteri di valutazione del danno.** 1) La gravità delle accuse; 2) la diffusione del quotidiano; 3) le accuse sono indirette e generiche.

**92. Sent. 3 febbraio 1997, Pontecorvo c. Mindopi.**

**Fatto.** Negli uffici giudiziari di Roma, Piazzale Clodio è circolata in copia una lettera datata 3 giugno 1986, con intestazione Studio Legale Avv. Flaviano Mindopi, indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori, nella quale, con riferimento all'attività professionale dell'Avv. *Edoardo Pontecorvo*, si afferma che lo stesso *non era temibile come giurista, ma « come grande tamburino mentre suona il suo spartito ... »*.

Qualche giorno più tardi, nelle medesime circostanze, è circolata altra lettera, sempre a firma dell'Avv. Mindopi, in data 25 giugno 1986 e indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori, nella quale, con riferimento all'Avv. Pontecorvo, si afferma: « *il famelico e vorace Pontecorvo il cui squallore...* ».

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) La natura del fatto oggetto del giudizio; 2) il tipo di attività svolta dalle parti; 3) la circoscritta diffusione dei due documenti.

**93. Sent. 5 febbraio 1997, Arlacchi c. Belluscio.**

**Fatto.** In data 8 maggio 1986 il convenuto, all'epoca deputato e già componente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha reso alcune dichiarazioni all'ANSA contenenti critiche all'Arlacchi, che si era dimesso dall'incarico di *collaboratore della medesima Commissione*, sostenendo che *le ragioni delle sue dimissioni vanno ricercate in « un pretesto per coprire motivi incofessabili », connessi a compensi richiesti e negatigli per consulenze a lui affidate dalla Commissione stessa*.

**Criteri di liquidazione del danno.** 1) Il grave pregiudizio al prestigio e alla reputazione professionale; 2) l'estensione della diffamazione, contenuta in un comunicato ANSA, cui attingono tutti gli organi dell'informazione; 3) il tempo trascorso dal fatto; 4) il lucro cessante.